ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**
n. **30**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

(Anni 2004-2005)

*(Articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni)*

Presentata dalla regione Umbria

Trasmessa alla Presidenza il 6 settembre 2005

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro

RELAZIONE ATTUATIVA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N.221, ART. 1 COMMA 5 – STAGIONE VENATORIA 2004/2005

Quadro normativo di riferimento

La legge regionale 17 maggio 1994 n.14, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 dicembre 2002 n.32, al titolo V bis, artt. 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34–quinquies, regolamenta l'applicazione delle deroghe alla direttiva CEE n.409/79 e prescrivendo i relativi adempimenti da ottemperare, attribuisce alle province la facoltà di assumere i provvedimenti attinenti.

Deroghe concesse e relativi dati.

La Provincia di Terni ha stabilito per la stagione venatoria 2004/2005, con determinazione dirigenziale n. 42998 del 7/09/2004, le modalità di prelievo in deroga per la specie fringuello, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. c) della direttiva CEE n.409/79 e per le specie passero e storno, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. a) della stessa direttiva (allegato 1).

La Provincia di Perugia ha stabilito per la stagione venatoria 2004/2005, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 419 del 2/08/2004, e con determinazione dirigenziale n. 7538 del 23/08/2004 le modalità di prelievo in deroga per la specie fringuello, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. c) della direttiva CEE n.409/79 e con Deliberazione di Giunta Provinciale n.438 e n. 441 del 9/08/2004 e con determinazione dirigenziale n. 7706 del 3/09/2004, le modalità di prelievo in deroga per le specie passero e storno, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. a) della direttiva CEE n.409/79 (allegato 2).

Deroghe attuate e relativi dati.

In relazione al prelievo effettuato nella stagione venatoria 2004/2005, in base ai succitati atti autorizzativi, le Province hanno comunicato i seguenti dati:

Provincia di Terni

Schede predisposte	n. 7.250
Soggetti autorizzati	n. 4.402
Schede compilate	n. 4.402
Schede non utilizzate	n. 2.848
Specie Fringuello	
Capi autorizzati	n. 87.000
Capi abbattuti	n. 33.603
Specie Passero	
Capi autorizzati	n. 48.000
Capi abbattuti	n. 16.551
Specie Storno	
Capi autorizzati	n. 48.000
Capi abbattuti	n. 16.000

Provincia di Perugia

Schede predisposte	n.34.740
Soggetti autorizzati	n.24.064
Schede compilate	n.13.350
Schede non utilizzate	n.10.676
Schede non riconsegnate	n.10.714
Capi autorizzati/prelevati (conteggio effettuato su n.11.164 schede)	
Specie Fringuello	
Capi autorizzati	n. 25 capi/cacciatore
Capi abbattuti	n. 34.978
Specie Passero	
Capi autorizzati	n. 500.000
Capi abbattuti	n. 16.765
Specie Storno	
Capi autorizzati	n. 1.000.000
Capi abbattuti	n. 24.516

ALLEGATO 1

PROVINCIA DI TERNI
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 TERNI
Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE

N. di Prot. 42998 Terni, lì 7/09/2004

Allegati n.:

OGGETTO: Prelievo in deroga delle specie: STORNO (*sturnus vulgaris*), PASSERA D'ITALIA (*passer domesticus italiae*) e FRINGUELLO (*fringilla coelebs*) – MODALITA' DI ATTUAZIONE

Premesso che:

- il Consiglio delle Comunità Europee nella stesura della Direttiva del Consiglio CEE del 2 aprile 1979 n. 409 "Concernente la conservazione degli uccelli selvatici" prevede nelle considerazioni preliminari che : "*a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, semprechè vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente*";

- la Corte di Giustizia con sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2-9 della Direttiva 79/409/CEE;

- l'art. 2 della citata direttiva recita : "*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative*";

- l'art. 9 della citata direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II;

- la legge statale n. 221 del 3/10/2002, di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

- la Legge Regionale n.14 del 17/05/94 come integrata con Legge Regionale del 16/12/2002 n.32 prevede che il regime di deroga sia possibile con i mezzi di cui all'art. 13 L.157/92 per le seguenti specie: storno, passero, passera mattugia e cormorano con riferimento all'ipotesi previste dall'art. 9 comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409 e fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall'art.9 comma 1, lettera c) della stessa Direttiva;

- occorre sottolineare il fatto che in Umbria, nel territorio a caccia programmata, i danni alle colture agricole provocati dalle specie richiamate non sono risarcibili ai sensi della L.R. n.23/96; tale situazione comporta la mancanza di denunce ufficiali di danni provocati dalla fauna mentre in realtà numerose sono le segnalazioni pervenute all'Amministrazione Provinciale da parte di singoli agricoltori e di Associazioni agricole;

- l'Amministrazione Provinciale e l'A.T.C. n. 3 collaborano con gli agricoltori fornendo strumenti acustici dissuasivi che assicurano un risultato non duraturo nell'arco del periodo, dimostrando un effetto limitato ai primi giorni di utilizzo;

- l'esperienza maturata negli anni passati per la specie storno con l'utilizzo dei metodi dissuasivi acustici rafforzati da colpi a vuoto e abbattimenti, ha mostrato un'adeguata efficacia sull'allontanamento dei selvatici dalle aree coltivate e di conseguenza sul contenimento dei danni;

- la specie passero, alla ricerca di risorse alimentari, concentra prevalentemente la propria attività nei terreni appena seminati, provocando estese fallanze alle colture e obbligando spesso alla risemina;

- i dati in possesso, forniti dall'Osservatorio Faunistico Regionale, dimostrano che la specie in questione è presente in maniera diffusa su tutto il territorio della Provincia ed in particolare nelle zone ad agricoltura intensiva a seminativo o colture arboree quali vigneto;

- le modalità di intervento si prefiggono lo scopo di limitare il prelievo alle aree maggiormente colpite effettuando una decisa azione, per tutto l'arco della giornata, mediante scaccio con spari a vuoto rafforzato con abbattimento di pochi esemplari limitatamente al periodo critico delle colture;

- il prelievo delle singole specie è in relazione alle abitudini e agli ambienti frequentati:

lo storno (*sturnus vulgaris*) si concentra in gruppi numerosi anche di migliaia di esemplari in terreni (vigneti e oliveti) relativamente limitati rispetto al territorio provinciale. Il prelievo attuato negli anni trascorsi per la prevenzione dei danni ha

avuto effetti sulle popolazioni di storno che hanno mostrato la tendenza ad allontanarsi dalle aree di intervento. Il prelievo effettuato ha avuto altresì un effetto positivo nei riguardi dei danni alle colture di uva e oliva, danni che mostrano un decremento in valore assoluto e pertanto si ritiene valido lo scaccio con abbattimento di n° 48.000 capi nel periodo più critico e n. 10 capi per soggetto abilitato, dando continuità, anzi intensificandoli, agli interventi già adottati negli anni passati. L'aumento della quota di abbattimento da 20.000-30.000 capi del 2002, n. 46.000 nel 2003 e n. 48.000 capi nel corrente anno è finalizzato a verificare l'effetto sulla ulteriore diminuzione dei danni alle colture agricole considerato che, dai dati dell'Osservatorio Faunistico Regionale, il prelievo attuato negli ultimi anni non ha modificato la dinamica della popolazione di storni.
Il Passero si distribuisce su un territorio (terreni seminativi) che si estende in maniera più diffusa nella Provincia; si ritiene che la reazione di questa specie all'effetto dello sparo sia diversa dallo storno, in quanto l'allontanamento è limitato a poche centinaia di metri.
Il territorio della provincia di Terni è interessato mediamente da Ha 15.000-20.000 di cereali autunno-vernini in funzione delle rotazioni annuali con foraggere e colture da rinnovo.

La Passera d'Italia (*passer domesticus Italiae*) è tra le specie selvatiche possibilmente responsabili di danni ai seminativi di cereali autunno-vernini.
La Legge Regionale 20 agosto 1996, n.23 "Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria" prevede che il risarcimento, per i danni causati da uccelli, è possibile esclusivamente all'interno delle Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Parchi, Centri Pubblici Riproduzione Selvaggina, delle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende agri turistico venatorie, Centri Privati Riproduzione Selvaggina, Zone Addestramento Cani e per un importo di danno stimato non inferiore al valore corrispondente delle vecchie £ 200.000.
Ad oggi non sono pervenute denunce di danni dagli ambiti interessati al risarcimento mentre risultano depositate presso il nostro servizio n. 103 segnalazioni di danni da passero su seminativi di cereali, riferiti all'anno 2001, nel territorio a caccia programmata dove per i motivi sopra indicati non sono stati effettuati sopralluoghi di stima. Nel 2003 è stata depositata una denuncia di danno non indennizzabile poiché fuori dagli ambiti protetti e numerose segnalazioni verbali.
L'intervento di controllo riguarda la possibilità di effettuare un'azione di disturbo con spari a salve rafforzata da abbattimenti esclusivamente nei terreni seminati nell'arco temporale 05/09 – 15/12.
L'obiettivo è di sperimentare un prelievo di n. 48.000 capi al fine di verificare la validità e gli effetti dell'intervento sulla popolazione e sulle colture agricole nei prossimi anni con abbattimento di n. 10 capi nel periodo critico per soggetti abilitati. La quota di abbattimento di 48.000 capi viene individuata in via sperimentale sulla base dei dati di presenza della specie in possesso dell'Osservatorio Faunistico Regionale. Tali dati confermano una presenza stabile della specie per cui la quota di abbattimento individuata verrà analizzata negli anni a venire allo scopo di verificare gli effetti sulla popolazione.

Per quanto riguarda la caccia al **Fringuello (*fringilla Coelebs*)** questa ha avuto nel passato notevole importanza nell'ambito delle tradizioni e delle attività ricreative locali. Nella volontà di non disperdere tale attività venatoria tradizionale nel rispetto della tutela, conservazione e salvaguardia della specie si ritiene possibile l'adozione di un

provvedimento di deroga di cui all'art.9 comma 1 lettera c) della Dir. 79/409/CEE con le modalità previste dalla suddetta Direttiva, tenendo presente che non esistono altre soluzioni soddisfacenti per conseguire con altri mezzi lo stesso risultato in termini di rispetto delle tradizioni locali e del totale del volume di prelievo ipotizzato così come indicato dall'Osservatorio Faunistico Regionale(n. 87.000 capi).

Dall'esame di documenti e relazioni scientifiche emerge che:

- La stima quantitativa precisa dei passeriformi, in particolare di quelli migratori come il fringuello, risulta oggettivamente difficile da attuare;
- Tale stima se riferita ad un'area geografica limitata non assume significato in rapporto al comportamento della specie migratrice in quanto un riferimento in senso geografico può essere condotto solo a livello di areale di distribuzione della specie (Paleartico Occidentale);
- Diversa fattibilità ed attendibilità è invece rappresentata dagli studi sulle variazioni delle popolazioni;
- Le osservazioni dimostrano che i flussi migratori della popolazione della specie Fringuello appaiono stabili nel tempo anche se su tale specie in passato l'attività venatoria consentiva un prelievo di n. 20 capi giornalieri per cacciatore in tutto il territorio nazionale;
- Nell'Atlante Ornitologico della Regione Umbria il Fringuello viene definito come specie "presente tutto l'anno, nidificante accertato", "distribuito in tutto il territorio Regionale....", "nelle comunità ornitiche forestali è spesso dominante, se non la più abbondante...", "durante il periodo invernale il Fringuello mostra una grande diffusione in Umbria.....", "si ritiene che l'aumento del contingente degli svernanti sia almeno in parte ascrivibile a popolazioni dell'Europa centro-orientale...";
- La specie Fringilla Coelebs non è riportata nella "Nuova lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia" che rappresenta attualmente la più aggiornata documentazione dello stato di conservazione degli uccelli nidificanti in Italia che ne individua il rischio di estinzione nel nostro territorio e rappresenta la base conoscitiva per la definizione delle specie a priorità di conservazione;
- Il Fringuello è classificato come una specie "Concentrata in Europa con un favorevole stato di conservazione";
- Il Fringuello è considerato "presente come nidificante nell'intera penisola italiana comprese le isole maggiori, dal livello del mare a circa 2000 metri di quota, nidifica anche sull'Isola d'Elba ed in altre isole minori del Mar Tirreno";

Considerato:

- che la Giunta Provinciale con atto n. 189 del 13/08/2003 ha disposto di acquisire il parere da parte dell'Osservatorio degli Habitat naturali e delle popolazioni faunistiche per verificare i presupposti per un eventuale piano di prelievo delle specie storno e passero con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e della specie fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della stessa Direttiva CEE;

 che in data 03/09/2004 è pervenuto il parere da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche (allegato "A" al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) nel quale si esprime parere favorevole alle richieste avanzate a condizione che:

1) si attuino, per quanto riguarda il prelievo di passeri e storni, operazioni di monitoraggio e raccolta dati concernenti danni e prelievi realizzati con l'obiettivo di valutare la reale validità dei piani di contenimento;

2) si specifichi nel procedimento autorizzativo relativo alla specie fringuello le modalità di rilascio e controllo delle autorizzazioni in modo da mantenere il prelievo entro il tetto massimo di 48.000 capi;

- che la quota di abbattimento per la specie fringuello concessa alla Provincia di Terni è n. 87.000 capi, così come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni e come ribadito dal parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale con nota prot. 0136066 del 03/09/2004;

- che per quanto sopra è ipotizzabile per la specie fringuello un prelievo di n. 12 capi/operatore nell'intero periodo per un totale di 7.250 operatori;

- che n. 7.250 operatori possono esercitare l'attività di prelievo anche sulle specie storno e passero in quanto il tetto massimo del prelievo ipotizzato negli anni passati non è stato mai raggiunto anzi si è attestato su valori inferiori del 50%;

- che è tecnicamente corretto ipotizzare il prelievo nel periodo autunnale in quanto il prelievo stesso incide sulla popolazione prima degli effetti della naturale mortalità invernale;

Vista la L.R. 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso con nota n. 0136066 del 03/09/2003 da parte dell'Osservatorio degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche;

IL DIRIGENTE

DISPONE

- di approvare un piano di prelievo delle specie: storno (*sturnus vulgaris*), passera d'Italia (*passer domesticus italiae*) e fringuello (*fringilla coelebs*) da attuarsi secondo le seguenti modalità:

Specie oggetto del prelievo:

Storno e passera d'Italia

Mezzi di prelievo autorizzati e modalità:

I mezzi di prelievo che verranno utilizzati sono quelli previsti dall'art . 13 della L 157/92.
Il prelievo è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo.

Soggetti abilitati

I soggetti abilitati al prelievo vengono individuati in:

- Agenti di vigilanza dipendenti dell'Amministrazione Provinciale;
- Agenti volontari di vigilanza venatoria;
- Proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- Persone nominativamente individuate.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e muniti di apposita scheda per l'annotazione al termine della giornata dei capi prelevati. Il numero di capi di Storno e Passero prelevati giornalmente si somma ai capi delle altre specie consentite di selvaggina migratoria eventualmente abbattuta che non deve comunque superare i venti capi complessivi.
La predetta scheda sarà distribuita ad esaurimento di disponibilità con la priorità di avanzamento di richiesta.

Periodi, orari e luoghi di prelievo

SPECIE	PERIODO	ORARIO	LUOGO DI PRELIEVO
Storno (*sturnus vulgaris*)	05/09-15/10	previsto dal calendario venatorio	vigneti ed immediate adiacenze ed in presenza di frutti pendenti
"	05/09 –15/12	"	oliveti ed immediate adiacenze ed in presenza di frutti pendenti
Passera d'Italia (*passer domesticus Italiae*)	05/09-15/12	"	terreni seminati ed immediate adiacenze

Numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo per ciascuna specie

SPECIE	N. massimo di capi prelevabile giornalmente	N. massimo di capi prelevabili complessivamentenel periodo
Storno	10	48.000
Passera d'italia	10	48.000

Il limite di capi prelevabili per ogni giornata di caccia, visto il modesto numero di capi abbattibili da ogni singolo cacciatore, non viene fissato fermo restando che il totale complessivo abbattibile per ciascuna specie non può superare i dieci capi a cacciatore nell'intero periodo consentito.

Controlli e forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto
Gli abbattimenti dovranno essere annotati sull'apposita scheda al termine della giornata di prelievo. Le schede dovranno essere restituite alla Provincia entro il 28/02/2005 la quale provvederà entro il 30 Aprile a trasmettere alla Regione i dati sul prelievo. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) comma 1 dell'art. 31 della L. 157/92. La mancata trasmissione alla Provincia della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.
E' vietata la vendita di storni e passeri abbattuti.

Specie oggetto del prelievo:
~~FRINGUELLO~~

Mezzi di prelievo autorizzati e modalità

1. I mezzi di prelievo che verranno utilizzati sono quelli previsti dall'art 13 della L 157/92.

2. Il prelievo è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo.

Soggetti abilitati

I soggetti abilitati al prelievo vengono individuati in:

1. Cacciatori residenti anagraficamente in provincia di Terni ed iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. 3;
2. Cacciatori residenti anagraficamente in provincia di Terni con forma di caccia come previsto dall'art.12 lettera b) L.157/92.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e muniti di apposita scheda distribuita direttamente dall'Amministrazione Provinciale o tramite le Associazioni Venatorie riconosciute nel quale devono annotare i capi di fringuello abbattuti . Il numero di capi di Fringuello prelevati giornalmente si somma ai capi delle altre specie consentite di selvaggina migratoria eventualmente abbattuta che secondo quanto previsto dal calendario venatorio non deve comunque superare i n. 20 capi complessivi.
La predetta scheda sarà distribuita ad esaurimento di disponibilità con la priorità di avanzamento di richiesta.

Periodi, orari e luoghi di prelievo

SPECIE	PERIODO	ORARIO
Fringuello (*fringilla Coelebs*)	10/10-28/11	previsto dal calendario venatorio

LUOGHI: tutto il territorio provinciale ad eccezione di : ambiti protetti e zone di divieto di caccia, A.A.T.V., A.F.V., C.P.P.S..

NUMERO CAPI PRELEVABILI COMPLESSIVAMENTE PER L'INTERO PERIODO NEL TERRITORIO PROVINCIALE : 87.000
Numero dei capi/cacciatore prelevabili complessivamente nell'intero periodo:

SPECIE	N. massimo di capi prelevabili complessivamente nel periodo
Fringuello	12

Il limite di capi prelevabili per ogni giornata di caccia, visto il modesto numero di capi abbattibili da ogni singolo cacciatore, non viene fissato fermo restando che il totale complessivo abbattibile non può superare i dodici capi a cacciatore nell'intero periodo consentito.

Controlli e forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto

Gli abbattimenti dovranno essere annotati al termine di ogni giornata di prelievo nell'apposita scheda. Il numero di capi di Fringuello prelevati giornalmente si somma ai capi delle altre specie consentite di selvaggina migratoria eventualmente abbattuta che secondo quanto previsto dal calendario venatorio non deve comunque superare i n. 20 capi complessivi.

Le schede dovranno essere restituite alla Provincia entro il 28/02/2005 la quale provvederà entro il 30 Aprile a trasmettere alla Regione i dati sul prelievo. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettere l comma 1 dell'art. 31 della L. 157/92. La mancata trasmissione alla provincia della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.
La vigilanza sull'applicazione della deroga è affidata, oltre al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia Locale, a tutti gli organismi preposti alla vigilanza.

E' vietata la vendita dei fringuelli prelevati.
E' vietato l'uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.



Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Direzione Attivita' Produttive
Prot. Uscita del 03/09/2004
nr. 0136066
Classifica: XXI.9

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro

Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana

Oggetto: Prelievo in deroga delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*), Storno (*Sturnus vulgaris*), e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*). Richiesta parere all'Osservatorio faunistico regionale.

Amministrazione provinciale
Servizio Programmazione Ittio Faunistica
Via Plinio il Giovane 21 – 05100 TERNI

Con riferimento alla nota avente oggetto la richiesta di parere all'Osservatorio faunistico regionale in merito al prelievo in deroga delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*), Storno (*Sturnus vulgaris*), e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*), avanzata da codesta Amministrazione, si comunica quanto segue:

Storno (*Sturnus vulgaris*) e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*)

Per quanto concerne il contenimento dei danni alle produzioni agricole mediante gli interventi descritti nella relazione, si reputa di fondamentale importanza il controllo e la verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati; in tal senso, anche in relazione al buon lavoro effettuato nelle passate stagioni, si ritiene necessario che codesta Amministrazione attui anche per la corrente stagione, le operazioni di monitoraggio e raccolta dati concernenti i danni, gli interventi di prevenzione ed i prelievi di contenimento realizzati, con l'obiettivo di valutare la reale validità dei piani.

Fringuello (*Fringilla coelebs*)

Nell'ambito dell'intesa in ordine alla ripartizione tra le Regioni, della "piccola quantità" indicata dall'INFS riferita alla specie Fringuello, per il prelievo in deroga di cui all'art. 9 bis della legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, sancita dalla Conferenza permanente Stato–Regioni nella seduta del 20 maggio 2004, è stato stabilito che, secondo il criterio di proporzionalità riferito al numero di cacciatori residenti, la quota spettante alla Provincia di Terni consiste in 87.000 capi complessivi, corrispondente a quanto indicato nella richiesta di parere.

Si rimarca comunque la necessità di specificare, nel procedimento autorizzativo, le modalità di rilascio e controllo delle autorizzazioni in modo da mantenere il prelievo entro il tetto massimo indicato. Pertanto, con le osservazioni di cui sopra, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Adriano Giusti)

L'Istr.

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

DETERMINAZIONE N. 007538 del 23/08/2004 **prot. n.** 2004/007538

C.U.P.:

Oggetto: *Prelievo in deroga specie fringuello - S.V. 2004/05*

L'anno duemilaquattro (2004), il giorno Lunedi (23) del mese di Agosto, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE & GESTIONE FAUNISTICA 25/08/2004

svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt.li 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

1. l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;

2. l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;

3. la Legge Statale n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con la Legge Regionale n. 7/2002 a modificare la L.R. 14/94, in particolare è stata prevista per le Province la possibilità di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9 comma 1 lett. C della Direttiva 79/409/CEE e con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie fringuello il dipendente personale tecnico ha provveduto ha redigere una particolareggiata relazione tecnica, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, dalla quale emerge che:

4. il Fringuello (Fringilla coelebs), pur nella difficoltà di effettuare la stima quantitativa precisa delle popolazioni presenti nei vari periodi sul territorio, risulta presente in Umbria, distribuito su tutto il territorio regionale;

5. nelle comunità ornitiche forestali è spesso una specie dominante, se non la più abbondante e in periodo invernale presenta densità molto più elevata del periodo riproduttivo e, dall'indagine condotta dall'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, la stessa risulta in aumento;

CONSIDERATO che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 419 del 02.08.2004 ha disposto di acquisire il parere da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, disponendo, altresì, che gli uffici dovessero tener conto dei seguenti criteri:

1. dalle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

27/08/2004

aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

2. che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo della specie fringuello ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. C della direttiva 79/409/CEE;

3. nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità della specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 25 capi di fringuello per ogni cacciatore che effettivamente parteciperà al prelievo e per un periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre;

CONSIDERATO che in data 6.08.2004 è stato richiesto all'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche il parere per il prelievo in deroga della specie Fringuello (Fringilla Coelebs), con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. C della Direttiva 79/409/CEE, come previsto dalla L.R. n. 14/94 così come modificata dalla L.R. n. 32/02;

VISTO il parere favorevole pervenuto in data 17.08.2004 da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, il quale ha indicato in n. 212.000 i capi della specie fringuello da poter abbattere nella Provincia di Perugia;

CONSIDERATO che nel prelievo in deroga della specie fringuello effettuato nello stesso periodo dello scorso anno dal conteggio delle schede di prelievo è risultato che i cacciatori che effettivamente hanno partecipato a tale prelievo in deroga sono stati il 13,84 %;

CHE, presumibilmente anche per questo prelievo in deroga i cacciatori interessati rappresenteranno la stessa percentuale di quelli che hanno partecipato lo scorso anno;

CHE i cacciatori della Provincia di Perugia sono circa 29.000 e pertanto il 13,844 % ammonta a n. 4013 cacciatori;

CHE i 212.000 fringuelli, che rappresentano il contingente prelevabile, diviso per 4013 cacciatori, individua in circa 52 capi da prelevare per ogni singolo cacciatore che parteciperà al prelievo;

PRESO ATTO delle considerazioni di cui sopra, al fine di evitare la possibilità di superamento del contingente assegnato, appare estremamente prudenziale consentire l'abbattimento di n. 25 capi della specie fringuello per ogni cacciatore che presumibilmente parteciperà al prelievo;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 419 del 02.08.2004 la Giunta Provinciale aveva inoltre disposto i seguenti criteri per l'effettuazione del prelievo in deroga:

1. l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
2. al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;
3. nella scheda di rilevamento dell'attività svolta, appositamente redatta da questa Amministrazione, il titolare, al termine della giornata venatoria, deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'A.T.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
4. la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art. 31



25/08/2004

della legge 157/92;

5. per la distribuzione delle autorizzazioni ci si avvarrà, giusta deliberazione di G.P. n. 418 del 02,08,2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;
6. le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

1. dai cacciatori alle associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo;
2. dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

7. entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

CHE, per quanto riguarda il periodo di prelievo appare opportuno e prudenziale limitarlo ulteriormente al solo periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre;

CHE appare altresì opportuno individuare un limite giornaliero di soli 20 capi;

DETERMINA

1 - Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, un Piano di prelievo in deroga della specie Fringuello (Fringilla coelebs) consentendo l'abbattimento 25 capi per ciascun cacciatore che parteciperà al prelievo per il periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2004;

2 - Di disporre che il prelievo avvenga nel rispetto dei criteri in premessa riportati;

3 – Di disporre, inoltre, che al fine di consentire idonei controlli è necessario che le schede di rilevamento vengano riconsegnate:

1. dai cacciatori alle associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo;
2. dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

4 - Di disporre, altresì, che copia del presente atto, al fine di poter attuare una scrupolosa e puntuale vigilanza, venga inviata:

1. al dipendente Corpo di Polizia Provinciale per il seguito di competenza;
2. agli altri organismi preposti alla vigilanza (Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato) per consentire loro di effettuare eventuali controlli;
3. ai Comitati di Gestione degli A.T.C. per opportuna conoscenza;

5 - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

Avv. BRUNO PALAZZETTI



Cer_DSIAL_2004007538

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,
DA: Dirigente PALAZZETTI BRUNO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

Nazionalità = IT
Organizzazione = Provincia di Perugia
A:
Dirigente PALAZZETTI BRUNO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
E-mail = bruno.palazzetti@provincia.perugia.it

GENERANDO LA SEGUENTE IMPRONTA:

24117170226507625119725224115251596241238961453423 5



Copia autentica in conformità all'originale, conservato in formato elettronico presso la sede della Provincia di Perugia, firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia consta di ..06 fogli, compreso il presente, e viene rilasciata per gli usi dalla legge consentiti.

Perugia li 25/08/2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
Avv. BRUNO PIAZZETTI



PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 50741

Deliberazione n. 419 Del 02.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: **Prelievo in deroga della specie Fringuello stagione venatoria 2004/2005 - Atto di indirizzo.**

COZZARI GIULIO	*Presidente*	*Presente*
GIOVAGNOLA PALMIRO	*Vice Presidente*	*Presente*
ANTONINI PONTI NERINA	*Assessore*	*Presente*
NERI PIER LUIGI	*Assessore*	*Presente*
MORICONI GIOVANNI	*Assessore*	*Presente*
TINTI DONATELLO	*Assessore*	*Presente*
BUCONI MASSIMO	*Assessore*	*Presente*
FIORITI RICCARDO	*Assessore*	*Assente*
GRANOCCHIA GIULIANO	*Assessore*	*Presente*

PRESIDENTE: COZZARI GIULIO

RELATORE: BUCONI MASSIMO

DIRIGENTE SERVIZIO: PALAZZETTI BRUNO

VICE SEGRETARIO GENERALE: FABIO PATUMI

Prot. n. 50741

Deliberazione n. 419 Del 02.09.2004

Allegati n. 1

Oggetto: Prelievo in deroga della specie Fringuello stagione venatoria 2004/2005 - Atto di indirizzo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

- l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;
- la Legge n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3, prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha previsto, con la Legge Regionale n, 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità per le Province di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall' art. 9 comma 1 lett. C della Direttiva 79/409/CEE e con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie fringuello il personale tecnico dell'Ufficio monitoraggio e tutela della fauna selvatica del Servizio Programmazione e gestione faunistica ha provveduto a redigere una particolareggiata relazione tecnica, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, dalla quale emerge che:

- il Fringuello (*Fringilla coelebs*), pur nella difficoltà di effettuare la stima quantitativa precisa delle popolazioni presenti nei vari periodi sul territorio, risulta presente in Umbria, distribuito su tutto il territorio regionale;

- nelle comunità ornitiche forestali è spesso una specie dominante, se non la più abbondante e in periodo invernale presenta densità molto più elevata del periodo riproduttivo;

PRESO ATTO delle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

CONSIDERATO, quanto sopra esposto e ritenuto che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo della specie fringuello ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE;

CHE nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità della specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 25 capi di fringuello per ogni cacciatore e per il periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre;

CHE detto prelievo in deroga possa essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
- al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;
- nella scheda di rilevamento dell'attività svolta, appositamente redatta da questa Amministrazione, il titolare al termine della giornata venatoria deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'AT.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
 la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art.31 della legge 157/92;
- per la distribuzione delle autorizzazioni ci avvarrà, giusta Deliberazione di G.P. n. 418 del 02.08.2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;

- le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

a) dai cacciatori alle Associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro 30 giorni dal termine del periodo di prelievo;

b) dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

- entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

PRESO ATTO, inoltre, che, come prevede il Titolo IV Bis della Legge Regionale n. 14/94, successivamente modificata ed integrata, per poter attuare il prelievo in deroga delle specie previste nella citata normativa è necessario che la relativa relazione tecnica venga inviata, al fine di acquisire un parere in merito, o all'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica o agli istituti riconosciuti a livello regionale tra cui figura anche l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.267/2000;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

A voti unanimi, espressi nei modi di lepge,

DELIBERA

1. Di acquisire il parere tecnico da parte dell' Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, inviando allo stesso la relazione tecnica sulla specie fringuello in premessa citata;

2. di disporre che con successivi atti si provveda a redigere, sulla base del parere espresso, un piano di prelievo in deroga della specie fringuello che tenga conto dei criteri in premessa riportati;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Convito, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

LA GIUNTA

inoltre, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanImI espressI con successIva votazione

DELIBERA

di dare al presente atto immediata esecutività.

PRESIDENTE F.TO COZZARI GIULIO

RELATORE F.TO BUCONI MASSIMO

DIRIGENTE SERVIZIO F.TO PALAZZETTI BRUNO

VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO FABIO PATUMI

Allegato alla Del. G.P. n° 419 del 02/08/2004

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva CEE 79/409

SCHEDA DI PREVISIONE

(da inviare all'Osservatorio Regionale degli *habitat* naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/94 e riconosciuto con L.R. 32/2002)

Regione: **UMBRIA**

Specie: **FRINGUELLO**

Provincia: **PERUGIA**

Nome scientifico: ***Fringilla coelebs***

motivazione dell'intervento	periodo d'intervento		mezzi di cattura e/o abbattimento proposti	numero di esemplari da prelevare	persone abilitate al prelievo	istituti di gestione interessati
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità	16/10/04	15/12/04	arma da fuoco	n° 25 capi per ogni cacciatore	tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in Provincia di Perugia ed iscritti ad almeno uno degli ATC della Provincia di Perugia	territorio a caccia programmata

LE POPOLAZIONI DI FRINGUELLO (*Fringilla coelebs*) E ANALISI INDUTTIVA DELLO STATUS DELLA SPECIE IN PROVINCIA DI PERUGIA.

Come previsto dall'art. 34 bis della LR. 17 maggio 1994, n° 14, con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE, nelle stagioni venatorie 2002/2003 e 2003/2004 in Provincia di Perugia è stato autorizzato il prelievo in deroga di una modica quantità della specie Fringuello.
Nella prima stagione venatoria è stato autorizzato il prelievo nel mese di gennaio, dalla seconda si è passati ad operare fra ottobre e dicembre in modo tale che l'intervento (in un periodo antecedente, almeno in parte, ai rigori invernali) agisca comunque su popolazioni destinate ad affrontare la mortalità naturale del periodo invernale.
Di seguito si riporta lo studio sulla specie Fringuello, già utilizzato per le precedenti richieste di parere per il prelievo in deroga all'Osservatorio Faunistico Regionale, aggiornato per i dati relativi al territorio Provinciale.

NOZIONI GENERALI SULLA SPECIE E CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE

FRINGUELLO (*Fringilla coelebs*):
Appartenente all'ordine dei Passeriformi, Famiglia dei Fringillidi, risulta molto comune ed abbondante in tutta la penisola italiana, sia per la presenza di popolazioni stanziali, sia per la sosta di numerosissimi individui nel corso degli spostamenti migratori. Da quando ne è stata proibita la caccia, le popolazioni hanno subito un incremento notevolissimo; incremento forse andato a discapito di specie a nicchia ecologica simile, come, il Verdone (*Carduelis chloris*) che inspiegabilmente hanno registrato una notevole flessione numerica (Casanova P., Capaccioli A., Cellini L.).
Distribuzione: Nidifica in tutta Europa, Asia occidentale, Isole Atlantiche, Africa settentrionale; sverna a sud nel bacino del Mediterraneo, Africa settentrionale, Palestina e Irak, per una estensione totale dell'areale riproduttivo di circa 20 milioni di chilometri quadrati.
In Italia risulta stazionario e comune, numeroso durante i passi (settembre - novembre, febbraio - aprile), svernante ed erratico.
In Umbria il Fringuello è presente tutto l'anno, nidificante accertato, distribuito in tutto il territorio regionale.
Nelle comunità ornitiche forestali è spesso una specie dominante, se non la piu' abbondante. Nei querceti a prevalenza di cerro, censiti con il metodo dei punti di ascolto, si registrano valori di frequenza relativa (pi) compresi tra 0,03 (bosco planiziale di Pila in Comune di Perugia) e 0,10 (valle del Paglia) (Atlante Ornit. dell'Umbria).
Anche durante il periodo invernale il Fringuello mostra una grande diffusione in Umbria. In alcuni ambienti, come boschi planiziali e di collina e nelle aree di ecotono (margini forestali con presenza di arbusteti), presenta densità piu' elevate rispetto al periodo riproduttivo. Si ritiene possibile che l'aumento del contingente degli svernanti sia almeno in parte ascrivibile a popolazioni dell'Europa centro - orientale (Atlante Ornit.).
Stessa situazione emerge nelle realtà indagate a livello nazionale, dove il Fringuello è la specie piu' abbondante. Per esempio in Liguria, risulta dall'indagine portata avanti dalle province liguri su alcuni "passi", nel periodo 5 - 25 Ottobre 2000, che il Friguello è la specie piu' abbondante tra i

migratori. In Provincia di Genova in particolare (nello stesso periodo) su 5 "passi", sono stati contati 36.940 Fringuelli, mentre il flusso per specie evidenzia che questo passeriforme rappresenta il 66,7% degli animali che hanno transitato nei passi stessi.
In linea generale, lo stato di conservazione del Fringuello è considerato soddisfacente sia in Italia che in Europa (Calvario et al., 1999; Tucker & Heath, 1994).
Alcuni dati pubblicati da Ian R. Hepburn in "La caccia agli uccelli migratori nei paesi della Comunità Europea", sulla distribuzione ed entità delle popolazioni nidificanti, e da Cramp S., 1998 - The complete Birds of Western Paleartic. O.U.P. '98. Optimedia Software, mettono in evidenza che il Fringuello ha una popolazione apparentemente stabile sulla gran parte del range di distribuzione, con un incremento in Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, Croazia e Ucraina:

	popolazione nidificante (coppie stimate)
SVEZIA:	11.000.000 (Ulfstrand e Hogstedt, 1976);
FINLANDIA:	5.300.000 (Merikallio, 1958);
GRAN BRETAGNA E IRLANDA	7.000.000 (Sharrock, 1976);
OLANDA	60.000 - 90.000 (Teixeira, 1979);
BELGIO	140.000 (Lippens e Wille, 1972);
LUSSEMBURGO	80.000 (Lippens e Wille, 1972);
FRANCIA	oltre 1.000.000 (Yeatman, 1975);
GERMANIA	10.900.000 (Cramp S. 1998);
DANIMARCA	310.000 - 3.200.000 (Cramp S. 1998);
NORVEGIA	1.000.000 - 1.500.000 (Cramp S. 1998);
SVIZZERA	1.500.000 - 2.000.000 (Cramp S. 1998);
SPAGNA	2.600.000 - 6.400.000 (Cramp S. 1998);
PORTOGALLO	1.000.000 (Cramp S. 1998);
ITALIA	1.000.000 - 2.000.000 (Cramp S. 1998);
CROAZIA	3.000.000 - 4.000.000 (Cramp S. 1998);
RUSSIA	10.000.000 (Cramp S. 1998);
TURCHIA	1.000.000 - 10.000.000 (Cramp S. 1998).

Caratteri distintivi: Ha dimensioni medio piccole ed è uno degli uccelli europei più comuni, in volo si riconosce facilmente per la doppia barra alare bianca e per le bianche timoniere esterne. E' ben riconoscibile dalla Peppola (*Fringilla montifringilla*), specie affine, per il groppone verdastro, non bianco. Peso 19-23 grammi, becco duro conico ed appuntito, narici ovali presso la base. Sessi simili. Testa e vertice ardesia, fronte nera con apici delle penne fulvi, dorso e groppone verde giallastri, mento, gola, petto e fianchi rosso vinato, addome e sottocoda color crema. Ali nere con doppia banda bianca, coda nera. Muta completa a fine estate (livrea eclissale) e parziale in primavera (livrea nuziale).
Habitat: Frequenta: campagne alberate, radure di boschi di latifoglie o Conifere, frutteti, giardini posti anche all'interno di centri. abitati e la densità delle coppie nidificanti oscilla tra 10 e 150/km², a seconda degli ambienti e degli anni.
Possiamo affermare che in ogni bosco maturo europeo il Fringuello è la specie di passeriforme piu' comune al punto da rappresentare tra un quinto e due quinti dell'intera popolazione ornitica europea (Newton, 1972).
Biologia: Volo ondulato, arboricolo. Gregario, eccetto che nel periodo riproduttivo. Territoriale e monogamo. In inverno, nel corso di spostamenti migratori ed erratici, si verifica frequentemente la separazione dei sessi. Passa la notte su alberi e siepi; il periodo riproduttivo inizia a fine aprile e si

protrae sino a giugno inoltrato. Il maschio delimita il territorio di riproduzione emettendo un canto molto caratteristico e ripetuto per quasi tutta la giornata.
Il nido, costruito con molta cura dalla sola femmina, viene posto su alberi ed arbusti. Vi vengono deposte da 4 a 5 uova, verdastre azzurre, che la sola femmina cova per 11-13 giorni.
Il maschio in genere non prende parte alla cova ma alimenta la compagna sul nido. I giovani, accuditi da entrambi i genitori, abbandonano il nido a circa 15 giorni di vita; Effettua frequentemente due covate all'anno, con la possibilità di effettuare ulteriori covate sostitutive nel caso un tentativo di nidificazione fallisca.
Il Fringuello si ciba prevalentemente di sostanze vegetali: semi, germogli, granaglie, frutti ecc., in primavera ed estate la dieta comprende anche Insetti, Ragni, larve, lombrichi ecc.
La vita media del Fringuello è stata stimata tra 1,5 anni per le popolazioni migratrici e 2,5 anni per quelle sedentarie (Dobson, 1987).

Gestione delle popolazioni animali selvatiche migratrici:

Gli uccelli migratori costituiscono un bene comune ed inalienabile di tutti i Paesi in qualche modo interessati dalle diverse fasi del loro ciclo biologico.
Per queste specie, qualsiasi intervento diretto ad incrementarne la consistenza numerica (ripopolamenti con soggetti di allevamento, reintroduzioni ecc.) risulta impossibile da attuare.
Da qui la necessità di intraprendere una oculata gestione di questi selvatici sulla cui diffusione influiscono l'attività venatoria e, per molti di essi, soprattutto le modificazioni ambientali.
A tal proposito, alcuni studi condotti in Nord-America con l'impiego di modelli matematici, su specie che apparivano in decremento, hanno dimostrato che la mortalità determinata dalla caccia non si sommava a quella dovuta a cause diverse. Il prelievo venatorio diminuiva il numero degli individui, ma al tempo stesso riduceva la mortalità invernale (Hochbaum e Walters, 1984; Nichols et al., 1984, cit. in Scebba, 1987).
Anche le popolazioni selvatiche di Uccelli migratori, in quanto risorse finite ma rinnovabili, necessitano dunque di corrette forme di gestione; solo in questo modo sarà possibile assicurarne la conservazione.
Il termine di conservazione, a livello internazionale, viene definito come "gestione dell'utilizzazione umana della biosfera in modo da trame i maggiori vantaggi mantenendone il potenziale, perché questa possa far fronte ai bisogni ed alle aspirazioni delle generazioni future. Quindi la conservazione è positiva ed include la salvaguardia, il mantenimento, l'utilizzazione duratura, la riqualificaiione ed il miglioramento dell'ambiente naturale" (Dorst, 1976).
Per programmare qualsiasi forma di prelievo, ed in particolare quello venatorio a carico dei migratori, è necessario conoscere la distribuzione e la consistenza delle diverse popolazioni; conoscere le aree di nidificazione, di sosta e di svernamento.
Per i Passeriformi, la distribuzione delle specie su vastissime aree determina notevoli ostacoli nel realizzare attendibili stime quantitative.
Una corretta gestione venatoria deve sempre basarsi, su prelievi commisurati all'incremento delle specie selvatiche cacciate. Tutte le popolazioni, tendono a ridurre la propria consistenza non appena il tasso di mortalità, inteso come numero totale di perdite fra gli individui determinato sia da fenomeni naturali sia dall'esercizio venatorio, supera quello di natalità.
La scelta del periodo nel quale effettuare i prelievi (calendario venatorio) rappresenta un momento fondamentale della gestione corretta e in grado di assicurare la salvaguardia delle popolazioni animali selvatiche sia stanziali che migratrici.
Il Fringuello è considerato "specie concentrata" in Europa e con popolazioni europee non a rischio (Tucker e Heath, 1992).
La popolazione europea nidificante di Fringuello è stata stimata in modo molto prudenziale, in 70.000.000 di coppie (Tucker e Heath, 1992).

Sempre da stime prudenziali è stato valutato che la popolazione post-riproduttiva ammonti a quattro volte il numero delle coppie nidificanti (Newton, 1972).
Utilizzando come mortalità naturale media annuale il valore del 50% valido per la maggior parte dei Fringillidi, si arriva a stimare in centoquaranta milioni il numero di individui che, per vari motivi, muoiono nel corso dell'anno, in particolare nel periodo invernale quando le condizioni ambientali sono più avverse.
Relativamente al territorio della Provincia di Perugia, da un approssimato calcolo puramente induttivo, ed estremamente prudenziale, si ritiene che la presenza delle coppie nidificanti, su una superficie di circa 600.000 ettari, possa essere stimata con un margine di errore accettabile, intorno al valore medio di 80 coppie nidificanti/km² (l0-150 coppie/km² a seconda delle tipologie ambientali e degli anni), mentre in periodo post riproduttivo la presenza media puo' essere elevata sempre con un accettabile margine di errore, intorno ai 320 capi/km².
Di conseguenza, applicando un semplice modello matematico, la presenza stimata di Fringuelli in Provincia di Perugia, del contingente nidificante nel periodo post-riproduttivo, può essere calcolata per via induttiva, sulla base dei dati presenti in bibliografia, in circa 1.920.000 capi.
Per quanto sopra, prendendo per validi i presupposti accettati per tutte le specie migratrici, si puo' azzardare la conclusione, che qualsiasi eventuale forma di prelievo venatorio sulla specie Fringuello, affinchè il tasso di mortalità non superi quello di natalità, non debba in alcun modo superare il 40% del contingente nidificante calcolato nel periodo post-riproduttivo.
Per il Fringuello, nel prendere in esame qualsiasi forma di gestione o utilizzazione della popolazione, particolare importanza riveste il contingente migratorio, che in inverno, con l'arrivo del freddo nei "quartieri" nord-europei, interessa tutta la penisola italiana.
Anche in Umbria, si ritiene possibile che l'aumento del contingente degli svernanti sia almeno in parte ascrivibile a popolazioni dell'Europa centro-orientale (Atlante Ornit. dell'Umbria).
Tale valutazione, assume una importanza sostanziale nel prendere in considerazione ipotesi di applicazione del regime di deroga previsto dall'arr 9 della Direttiva n° 79/409/CEE, per il prelievo del Fringuello, come previsto dalla Legge Regionale n° 14/94 e successive modifiche e integrazioni, che autorizza il prelievo di tale specie, ai sensi dell'art. 9 comma primo lettera c) della citata Direttiva, con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso delle stagioni venatorie precedenti sono stati prelevati i seguenti quantitativi (dati estrapolati dai tesserini riconsegnati):

stagione venatoria	n° capi abbattuti	periodo
2002/2003	**30.802**	18 - 30 gennaio 2003
2003/2004	**147.224**	15 ottobre - 15 dicembre 2003

Tenendo conto di quanto emerge dalla relazione di cui sopra e anche di quanto condivisibile sul piano tecnico con i suggerimenti formulati anche in via informale dagli addetti dell'Osservatorio Faunistico Regionale nell'inoltrare la richiesta di parere per il prelievo in deroga del Fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'art 9, comma l, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE, si ritiene opportuno proporre quale periodo di prelievo dal 16 ottobre al 15 dicembre 2004, in quanto si incide per lo più sul contingente soggetto alle perdite naturali per effetto dei rigori dell'inverno.

Il prelievo in deroga in tale periodo, consente di rivedere anche il dimensionamento della modica quantità da assegnare ad ogni cacciatore, che potrebbe essere fissato in n° 25 capi.

Perugia 28 07 04

BIBLIOGRAFIA

1) Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo-Orsi V., Bulgarini F. & Fraticelli F., 1999 – Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia - Riv. Ital. Orn.;
2) Tucker G.M. & Heath M.F., 1994 - Birds in Europe: Their conservations status - Birdlife Conservation Series n° 3;
3) Atlante Ornitologico dell'Umbria - M. Magrini, C. Gambaro - Regione dell'Umbria 1997;
4) Casanova P., Capaccioli A., Cellini L. - Appunti di Zoologia venatoria e gestione della selvaggina - E.P.F.;
5) Graham F. - Conservation series n° 3; Bird Life International1990;
6) Graham M., Thucker and Melanie, F. Heath, with L. Tomialoje and R.F.A. Grimmett, Species of European Conservation Concern, Category 4; Bird Life International1997;
7) O.N.C.F. 1990 - Note sur la status du pinson des Artres (*Fringilla coelebes*) et du pinson du nord (*Fringilla montifringilla*). Office National de la Chasse;
8) Micali G., 1994 - Distribuzione del Fringuello (*Fringilla coelebs*) e della Peppola (*Fringilla montifringilla*) in Europa - Fondazione "il Nibbio";
9) A.N.U.U. 1993 - Analisi preliminari delle ali di Fringuello (*Fringilla coelebs*) raccolte in Liguria nell'autunno 1993; Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale;
10) AA.VV., 1994 - The birds of Europe the Middle east and North Africa; vol. VIII, Oxford University Press, Oxford New York;
11) Ian R Hepbum in "la caccia agli uccelli migratori nei paesi della Comunità Europea", FACE Bruxelles e UNAVI Roma, 1985;
12) Dorst J., 1976, Le migrazioni degli uccelli, Editoriale Olimpia Firenze;
13) Cramp S., 1998 - The complete Birds of Western Palearctic. O.U.P. '98. Optimedia Software.

Copia conforme all'originale conservato presso la sede della Provincia di Perugia. La copia è rilasciata per uso amministrativo e si compone di n. 12 fogli.

Perugia 09.08.2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

(Avv. Palazzetti Bruno)

(firma)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 305

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia il 12/08/04 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267.

Perugia, 12/08/04

Il Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale
Emilia Vizzini

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267, e pertanto è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Perugia, 12.08.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfonso Gentili

Delibera n. 419 del 02.08.04

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

DETERMINAZIONE N. 007706 del 03/09/2004 **prot. n.** 2004/007706

C.U.P.:

Oggetto: *Prelievo in deroga delle specie storno e passero - S.V. 2004/05*

L'anno duemilaquattro (2004), il giorno Venerdi (3) del mese di Settembre, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PROVINCIA DI PERUGIA

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo

svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt.li 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

1. l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;

2. l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;

3. la Legge Statale n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con Legge Regionale n. 7/2002 a modificare la L.R. 14/94, in particolare è stata prevista per le Province la possibilità di autorizzare prelievi in deroga anche per le specie storno e passero con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9 comma 1 lett. A della Direttiva 79/409/CEE e con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CHE pervengono a questa Amministrazione numerose e pressanti richieste da parte degli agricoltori e dei loro rappresentanti di categoria, per contenere e limitare al massimo i danni provocati alle colture agrarie dalle specie Storno e Passero;

CHE nel periodo di passo invernale del contingente delle citate specie, in particolare lo Storno, proveniente dall'areale europeo si insedia per lo svernamento nella nostra Regione, provocando un sensibile aumento dei danni alle colture agricole autunnali (oliveti e vigneti);

CHE alla luce dell'indagine effettuata dal personale dipendente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, la presenza delle stesse è da ritenersi preoccupante per l'economia degli operatori agricoli locali;

CHE la legge regionale n. 23/96 riguardante il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, non prevede il risarcimento dei danni causati dalle specie sopra citate, nel territorio sottoposto a regime di caccia programmata;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie storno e passero il dipendente tecnico del Servizio Programmazione e gestione faunistica ha provveduto ha redigere

una particolareggiata relazione tecnica, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO delle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

CONSIDERATO, quanto sopra esposto e ritenuto che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo delle specie passero e storno ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera A della direttiva 79/409/CEE;

CONSIDERATO che la Giunta Provinciale con deliberazioni n. 438 e n. 441 del 09.08.2004 ha disposto di acquisire il parere da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, disponendo, altresì, che gli uffici dovessero tener conto dei seguenti criteri:

1. dalle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

2. che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo delle specie storno e passero ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A della direttiva 79/409/CEE;

3. nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità delle specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 34 capi di storno e n. 34 capi di passero per ogni cacciatore e per un periodo che va dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005;

CONSIDERATO che in data 12.08.2004 è stato richiesto all'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche il parere per il prelievo in deroga delle specie Storno e Passero, con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. A della Direttiva 79/409/CEE, come previsto dalla L.R. n. 14/94;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrale e sostanziale, pervenuto in data 31.08.2004 da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, dal quale risulta che il numero degli esemplari da prelevare desumibile dalle schede di previsione allegate alla richiesta di parere, pari a n. 1.195.174 capi appare eccessivo soprattutto nei confronti della specie passero;

CONSIDERATO quanto sopra appare opportuno, al fine di uniformarsi al parere rilasciato dall'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, ridurre il quantitativo dei capi prelevabili come segue:

1. n. 1.000.000 capi della specie storno di cui n. 10.000 capi all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei territori demaniali sottoposti a divieto di caccia;
2. n. 500.000 capi della specie passero di cui n. 5.000 capi all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei territori demaniali sottoposti a divieto di caccia;

CONSIDERATO che il numero di cacciatori della Provincia di Perugia è circa 29.000 e tenendo conto dei limiti massimi di prelievo può essere consentito un prelievo massimo di n. 34 capi della

specie storno e n. 17 capi della specie passero per ogni soggetto che parteciperà alle operazioni di prelievo;

CONSIDERATO che con le citate deliberazioni n. 438 e n. 441 del 09.08.2004 la Giunta Provinciale aveva inoltre disposto i seguenti criteri per l'effettuazione del prelievo in deroga:

1. l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
2. al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;
3. nella scheda di rilevamento dell'attività svolta il titolare, al termine della giornata venatoria, deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'A.T.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
4. la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art.31 della legge 157/92;
5. per la distribuzione delle autorizzazioni ci si avvarrà, giusta deliberazione di G.P. n. 418 del 02,08,2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;
6. le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

1. dai cacciatori alle associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo;
2. dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

7. entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

VISTO che il gia citato parere dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche ritiene che, considerate le tipologie di coltura danneggiate ritiene più idoneo effettuare le operazioni di contenimento nel periodo settembre – dicembre limitandole a seminativi, vigneti oliveti ed immediate vicinanze;

CHE limitatamente al periodo di prelievo, visto il parere, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrale e sostanziale, formulato dalla Prof.ssa Rosalba Maria Farnesi Professore Associato di Zoologia Agraria e Forestale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia emerge la necessità che lo stesso, per il raggiungimento di risultati concreti e duraturi, venga autorizzato almeno fino al 31 gennaio 2005;

CHE, pertanto, appare opportuno disporre quanto segue:

1. che il periodo di prelievo vada dal 05.09.2004 al 31.01.2005;
2. che detto prelievo debba essere svolto nei terreni adibiti a seminativi, vigneti oliveti e nelle loro immediate vicinanze;

~~CHE appare altresì opportuno~~ individuare un limite giornaliero di soli 20 capi per la specie storno e di 17 capi per la specie passero;

CHE, inoltre appare opportuno che eventuali prelievi all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura delle specie passero e storno, in ottemperanza a quanto disposto dal citato parere, venga effettuato, al fine di non creare disturbo alle attività faunistiche, dagli agenti della Polizia Provinciale

o, comunque, in loro presenza;

DETERMINA

1 - Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, un Piano di prelievo in deroga delle specie storno e passero consentendo l'abbattimento di n. 34 capi della specie storno e n. 17 capi della specie passero per ciascun cacciatore per il periodo che va dal 05.09.2004 al 31.01.2005;

2 - Di disporre che il prelievo avvenga nel rispetto dei criteri in premessa riportati;

3 – Di disporre, inoltre, che al fine di consentire idonei controlli è necessario che le schede di rilevamento vengano riconsegnate:

1. dai cacciatori alle associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo;
2. dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

4 - Di disporre, altresì, che copia del presente atto venga inviata:

1. all'Osservatorio Faunistico Regionale;
2. al dipendente Corpo di Polizia Provinciale ed agli altri organismi preposti alla vigilanza (Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato) per consentire loro di effettuare scrupolosi controlli;
3. ai Comitati di Gestione degli A.T.C. per opportuna conoscenza;

5 - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

Avv. BRUNO PALAZZETTI



W CARESCÌ

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Direzione Attivita' Produttive
Prot. Uscita del 30/08/2004
nr. 0133238
Classifica: IX.8

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro

Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana

Oggetto: Prelievo in deroga delle specie Storno (*Sturnus vulgaris)* e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*). Richiesta parere all'Osservatorio faunistico regionale.

02 SET. 2004

Amministrazione provinciale
Servizio Programmazione e Gestione Faunistica
Via Palermo 21/c – 06100 PERUGIA

Con riferimento alla nota avente oggetto la richiesta di parere all'Osservatorio faunistico regionale in merito al prelievo in deroga delle specie Storno (*Sturnus vulgaris*) e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*), si rileva quanto segue:

- il numero di esemplari da prelevare desumibile dalle schede di previsione allegate alla succitata richiesta, pari a 1.195.174 capi (20 capi ogni 10 ettari x 597.587 ha di superficie ASP), considerata la consistenza dei danni registrati, appare notevolmente eccessivo, soprattutto per la specie Passera d'Italia;
- non si riscontrano nella relazione: il numero di capi prelevabile giornalmente, le modalità di individuazione delle persone abilitate al prelievo e le forme di controllo e vigilanza a cui il prelievo sarà sottoposto;
- considerate le tipologie di coltura danneggiate, si ritiene più idoneo effettuare le operazioni di contenimento nel periodo settembre-dicembre limitandole a seminativi, vigneti, oliveti ed immediate adiacenze;
- dato che gli interventi all'interno delle zone di ripopolamento e cattura possono potenzialmente arrecare notevole disturbo alle attività faunistiche per le quali tali ambiti sono istituiti, si ritiene opportuno che in tali zone siano autorizzati ad operare solo gli Agenti di vigilanza dipendenti dall'Amministrazione Provinciale;
- visto che il livello di efficacia dei piani di contenimento desumibile dalla percentuale di realizzazione degli anni passati (circa il 10% per lo Storno ed il 15% per la Passera) è da considerarsi estremamente basso, si reputa conveniente potenziare ulteriormente i mezzi di dissuasione preventivi.

Si raccomanda inoltre di conformarsi, nel procedimento autorizzativo, alle prescrizioni previste dalla legge 221/02 ed in particolare a trasmettere allo scrivente Servizio copia degli atti autorizzativi assunti in merito ed a comunicare nei tempi previsti i dati rilevati. Pertanto, con le osservazioni di cui sopra, si esprime parere favorevole.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

UOT
1/ 44033
9 3 1 IPG

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Adriano Giusti)

PROVINCIA DI PERUGIA

Perugia, 02.09.2004

PROVINCIA DI PERUGIA
12 SET. 2004
1 11434
3 3 1 1.CF

PROVINCIA DI PERUGIA
GIUNTA GENERALE
02 SET. 2004
CORRISP. IN ARRIVO

1.1

Alla Provincia di Perugia
Servizio Programmazione
e Gestione Faunistica
Via Palermo, 21/c
06100 PERUGIA

OGGETTO: **Relazione controllo numerico delle specie Storno (*Sturnus vulgaris*) e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*).**

PREMESSA

In riferimento al parere formulato dall'Osservatorio Faunistico Regionale in merito al prelievo in deroga delle specie Storno e Passero proposto dalla Provincia di Perugia, si sottolinea quanto segue:

1. Nel complesso è da condividere quanto indicato nel citato parere.
2. L'eccezione è rappresentata dai periodi di prelievo indicati ed in particolare al punto in cui viene rilevato che "considerate le tipologie di coltura danneggiate, si ritiene più idoneo effettuare le operazioni di contenimento nel periodo settembre-dicembre limitandole a seminativi, vigneti, oliveti ed immediate adiacenze".

INTRODUZIONE

Il problema del controllo numerico dello Storno (*Sturnus vulgaris*) e della Passera d'Italia (*Passer domestucus italiae*) si ripresenta puntualmente ogni anno con la stessa gravità e ogni anno si ritiene necessaria una politica di contenimento preventivo che permetta di ovviare quanto più possibile ai danni che tali selvatici possono provocare, danni riferibili principalmente:

1. Alle coltivazioni agricole, soprattutto vigneti ed oliveti, ma anche altre colture.
2. Agli immobili rurali ed urbani a cui, specie nel periodo della nidificazione ma anche in maniera costante in quanto sono siti frequentemente usati come dormitori, arrecano ingenti danneggiamenti a carico, di tetti, comignoli, gronde ecc.
3. All'ecosistema in quanto, famelici, aggressivi e sempre molto numerosi, nelle loro scorribande alimentari, provocando alterazioni irreversibili all'ambiente sottraendo nicchie e cibo a numerose altre specie, minando così alla base le catene alimentari e mettendo a serio rischio il mantenimento della diversità biologica.

OSSERVAZIONI

PROVINCIA DI PERUGIA

Storno
Ordine: Passeriformi; **Famiglia:** Sturnidi; **Genere:** Sturnus; **Specie:** *Sturnus vulgaris*.

Si ricorda che lo Storno, ampiamente diffuso in tutto il territorio regionale e presente come stanziale, erratico, di passo ed invernale, è specie accertata in espansione, fortemente gregaria (nubi di oltre 1000 individui), litigiosa, attiva, sospettosa, astuta, famelica ed onnivora; fin dall'antichità lo storno è stato considerato un flagello peggiore delle cavallette, vista la sua voracità (se uno stormo si cala in un oliveto è stato calcolato che, ciascun individuo si ingoia in media tre olive decimando il raccolto).

E' definito "malato d'uomo" in quanto nidifica di preferenza sui tetti, sotto coppi e tegole, nei comignoli e nei canali di gronda che riempie di ammassi di paglia e vive costantemente vicino all'uomo.
Estremamente aggressivo, quando in competizione alimentare, può aggredire in gruppo compatto anche rapaci diurni e corvidi isolati con cui peraltro può vivere in associazione insieme anche a vari passeracei.
E' specie pressoché ubiquitaria trovandosi ugualmente a suo agio in città ed in campagna: è molto confidente con l'uomo ma estremamente vigile ed astuto e, quando è scampato ad un pericolo (es. caccia), aguzza l'ingegno per salvarsi la pelle; la caccia pertanto non è affatto facile.
Ugualmente, quando si abitua a riconoscere i vari deterrenti usati per tenerlo lontano dalle colture, non ne tiene più il minimo timore e continua imperterrito le sue scorribande alimentari. Per la sopravvivenza del gruppo, usa, come molti altri predatori, una vedetta che, in posizione strategica, controlla il territorio e, in situazioni critiche, permette una veloce e sicura ritirata.

Passero
Ordine: Passeriformi; **Famiglia:** Ploceidi; **Genere:** Passer; **Specie:** *Passer domesticus italiae.*

La Passera d'Italia risulta ampiamente ed omogeneamente diffusa su tutto il territorio regionale; come lo Storno, con cui frequentemente convive, è strettamente legata all'uomo: frequenta ambienti urbani, suburbani ed aree coltivate e nidifica nelle fenditure dei fabbricati, sui tetti, sui rampicanti delle abitazioni. E' sedentaria o erratica nella stagione invernale; E' specie molto prolifica e, nei periodi non riproduttivi, forma gruppi numerosi (fino ad alcune centinaia d'individui), spesso misti ad altri Passeriformi e batte le campagne in cerca di cibo.
In alcune aree del territorio provinciale, in corrispondenza ai periodi della maturazione dei cereali estivi o della semina di quelli autunno-vernini, la sua densità raggiunge livelli tali da risultare incompatibile con le attività agricole, apportando gravi danni alle colture.
I danni provocati sono spesso sottovalutati perché poco evidenti e, molto spesso non vengono denunciati dagli agricoltori per ignoranza delle leggi.
Poiché anche nel caso di questa specie gli interventi di prevenzione con deterrenti (cannoncini, spaventapasseri ecc.) non danno alcun risultato in quanto gli individui si abituano molto presto a riconoscere tali sistemi e continuano indisturbati le loro scorribande alimentari e poiché i dati fin qui rilevati intorno alla dannosità effettiva della specie anche a livello ecologico, benché significativi, risultano ancora disomogenei ed insufficienti a fornire un quadro preciso della situazione, si ritiene opportuno effettuare, anche per il Passero, seri interventi di contenimento su tutto il territorio provinciale così da permettere la salvaguardia delle attività agricole e dell'ambiente naturale.

CONCLUSIONI

Tenendo conto delle conoscenze sulla biologia e delle caratteristiche eco-etologiche delle specie in oggetto di prelievo, sulla loro distribuzione e sulla vastità dell'areale di presenza, nonché sulla entità dei danni molti dei quali non facilmente quantificabili in quanto spesso non denunciati per ignoranza delle leggi vigenti o per oggettiva difficoltà nel riconoscimento delle specie da parte di profani, e non essendo attualmente sufficienti i dati per una quantificazione reale, si ritiene di poter affermare quanto segue:
- la proposta di prelievo in deroga avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Perugia sia per lo Storno che per il Passero che prevede un prelievo da effettuarsi nel periodo settembre-gennaio appare del tutto giustificata tenendo conto in primo luogo che, da verifiche dello stato della popolazione (sia della componente nidificante che migratoria) tali specie risultano presenti in tutto il territorio della Provincia di Perugia con concentrazioni elevatissime;



- in secondo luogo dei notevoli danni ecologici di cui tali specie sono responsabili e che nel parere rilasciato non sono stati affatto presi in considerazione, ma che invece rappresentano la discriminante fondamentale per intervenire non solo in maniera decisa e tempestiva e per tutto il periodo richiesto dalla Provincia, ma anche con ulteriori azioni di contenimento periodiche, chiaramente che non interessino i periodi riproduttivi (marzo-aprile).

Il motivo principale per cui si ritengono fondamentali i provvedimenti su indicati è quello di tenere sotto costante controllo nel tempo le popolazioni di tali predatori che nonostante le azioni effettuate dalla Provincia negli anni passati hanno avuto una veloce espansione dell'areale di nidificazione, determinando squilibri ecologici.

Distinti saluti.

Prof.ssa Rosalba Maria Farnesi
Prof. Associato di Zoologia Agraria e Forestale
Facoltà di Agraria – Università di Perugia



Allegato alla Deliberazione di G.P. n. 441 del 09/08/2004

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409

SCHEDA DI PREVISIONE

(da inviare all'Osservatorio Regionale degli *habitat* naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/94 e riconosciuto con L.R. 32/2002)

Regione: **UMBRIA**

Specie: **STORNO**

Provincia: **PERUGIA**

Nome scientifico: ***Sturnus vulgaris***

motivazione dell'intervento	periodo d'intervento		mezzi di cattura e/o abbattimento proposti	numero di esemplari da prelevare	numero di persone abilitate al prelievo	istituti di gestione interessati
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
☐ Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque	05/09/04	31/01/05	Arma da fuoco	N° 20 capi ogni 10 ettari	Una persona ogni 15 ettari	Territorio a caccia programmata e Zone di Ripopolamento e Cattura

PROVINCIA DI PERUGIA

CONTROLLO NUMERICO DELLO STORNO *(Sturnus vulgaris)* NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Da alcuni anni la Provincia di Perugia effettua interventi di contenimento dello Storno, specie responsabili di danni a vigneti, oliveti, frutteti specializzati e coltivazioni biologiche specializzate.
Gli interventi di contenimento effettuati gli anni precedenti hanno riscosso l'approvazione del mondo agricolo (singoli coltivatori, associazioni, consorzi di tutela, ecc.) che vi hanno riscontrato un effetto positivo per la salvaguardia di coltivazioni (anche di particolare pregio) a rischio.
Come noto, da più di 30 anni in Italia centromeridionale, l'ampliamento dell'areale e l'aumento demografico, ha determinato un fenomeno di colonizzazione che ha interessato quasi completamente le campagne ed anche diversi centri urbani della Provincia di Perugia ripercuotendosi sulle coltivazioni dove si alimentano.

Presenza dello Storno nel territorio provinciale

Lo Storno è una specie ad altissima adattabilità che, negli ultimi venti anni, ha ampliato il suo areale di nidificazione fino ad interessare attualmente sia la fascia planiziale che i rilievi collinari e montani della Regione, come risulta dall'Atlante Ornitologico dell'Umbria (1997).
E' una specie gregaria e nidifica in colonie anche nunerose, mentre sono frequenti nidi di coppie isolate.
Il periodo riproduttivo inizia a metà aprile e il nido viene costruito su alberi, rocce, dirupi, anfratti, tetti di case coloniche, di chiese e tetti di citta', effettua una o due nidiate l'anno, deponendo 5-6 uova a covata.
Lo Storno è onnivoro, si ciba di frutti, semi, erbe, spazzatura, invertebrati ecc. La scarsa specializzazione e l'ampio spettro alimentare gli consente di colonizzare i piu' svariati ambienti, con l'un unico limite che in Umbria pare costituito dall'altitudine superiore ai 1.000 m s.l.m.
In Umbria, alla fine del 1800 era noto solo come migratore, di passo in novembre e marzo; nella Zona del Trasimeno (Moltoni 1962) veniva segnalata la presenza esclusivamente in periodo di migrazione e in inverno. Le prime notizie sulla nidificazione, risalgono agli inizi degli anni '80, nel territorio dell'Alto Tevere Umbro e nello Spoletino.
Dal 1990, nonostante la specie fosse inserita tra quelle cacciabili, ha avuto una veloce espansione dell'areale di nidificazione, fino a risultare nidificante in quasi tutto il territorio provinciale. La successiva esclusione della specie dall'elenco di quelle cacciabili, ha favorito l'espansione del contingente nidificante, mentre quello migratorio manifesta la sua azione negativa sulle coltivazioni agricole, con un maggiore impatto su vigneti ed oliveti.

Interventi di prevenzione messi in atto

La Provincia di Perugia si è interessata dell'acquisto di dispositivi di prevenzione per i danni (apparecchi sonori di allarme, palloni "predator", bande colorate ecc.) prima in proprio, poi tramite apposite convenzioni con gli ATC a cui si rivolgono direttamente i coltivatori ed i proprietari.



Consistenza e distribuzione della popolazione

Ai fini del monitoraggio della popolazione svernante e nidificante, a cura dell'Osservatorio Faunistico Regionale, per quattro inverni (dal dicembre 1999 - gennaio 2000 al dicembre 2003 - gennaio 2004) e quattro stagioni riproduttive (dal maggio - giugno 2000 al maggio - giugno 2004) è stata condotta un'indagine basata sulla copertura, in ogni sessione, di oltre 1000 stazioni di rilevamento distribuite nel territorio provinciale di Perugia.
La localizzazione delle stazioni è stata ottenuta mediante il seguente schema di campionamento: in ciascuna cella UTM di 10 Km di lato, sono stati individuati dei percorsi tracciati lungo strade secondarie e scelti in modo tale da attraversare almeno le tipologie ambientali più rappresentate nell'unità geografica considerata. Le stazioni sono state posizionate lungo tali percorsi ad intervalli fissi di 1 Km, in ragione di 20 per ogni cella.
La localizzazione dei punti di rilevamento è rimasta per lo più invariata di stagione in stagione. In ciascuna delle stazioni è stato effettuato un rilevamento della durata di 8' in inverno e 10' durante il periodo riproduttivo, nel corso del quale sono stati annotati tutti gli individui contattati (osservazione ed ascolto).
Dall'elaborazione dei dati disponibili (cioè fino all'ultimo inverno, dicembre 2003 - gennaio 2004) risulta:

- un andamento complessivo pressoché costante della frequenza della specie in tutto il territorio provinciale (rapporto percentuale fra il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza ed il n° complessivo delle stazioni effettuate), con una distribuzione più ampia in periodo riproduttivo rispetto a quello invernale;
- un andamento leggermente crescente dell'indice di abbondanza (rapporto fra il n° complessivo dei contatti ottenuti con il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza) in periodo riproduttivo, mentre in inverno un picco di presenze in quello 2002 - 2003 ed un calo in quello 2003 - 2004.

Valutazione dei danni

Non è possibile una quantificazione precisa dei danni attribuibili allo Storno nel territorio a caccia programmata provinciale, in quanto non rientra fra le specie risarcibili ai sensi della Legge Regionale 23/96: il risarcimento è previsto solo all'interno degli ambiti protetti (Oasi, ZRC, ecc.). Molti agricoltori contattano il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica per informarsi sulle modalità di denuncia del danno e poi rinunciano a sporgerla sapendo che comunque non saranno risarciti: in questo modo, purtroppo, non si ottengono dati sulla distribuzione, estensione ed intensità degli episodi di danneggiamento. Le poche segnalazioni pervenute per l'anno 2003 (11 fra territorio libero e protetto, attribuite a volte anche ad altre specie insieme allo storno) sono riferite per lo più a vigneti in fase di maturazione, per un totale di circa 3000,00 €. Attualmente le maggiori richieste di intervento provengono proprio da produttori viticoli, che esprimo timori per la ormai prossima stagione di raccolta, mentre nel caso dell'olivicoltura le possibilità di danni possono arrivare fino a dicembre.



Prelievo effettuato negli anni precedenti:

Nel corso delle stagioni venatorie precedenti sono stati prelevati i seguenti quantitativi (dati estrapolati dai tesserini riconsegnati):

stagione venatoria	n° capi abbattuti
2002/2003	**186.918**
2003/2004	**125.410**

Tenendo conto di quanto emerge dalla relazione di cui sopra e in riferimento alle ipotesi previste dall'art 9, comma I, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, si ritiene di proporre quale periodo di prelievo dal 5 settembre al 31 gennaio 2005.

Il Tecnico incaricato
Dott. Luca Convito



Allegato alla deliberazione di G.P. n. 438 del 09/08/2004

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409

SCHEDA DI PREVISIONE

(da inviare all'Osservatorio Regionale degli *habitat* naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/94 e riconosciuto con L.R. 32/2002)

Regione: **UMBRIA**

Specie: **PASSERA D'ITALIA**

Provincia: **PERUGIA**

Nome scientifico: ***Passer italiae***

motivazione dell'intervento	periodo d'intervento		mezzi di cattura e/o abbattimento proposti	numero di esemplari da prelevare	numero di persone abilitate al prelievo	istituti di gestione interessati
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
☐ Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque	05/09/04	31/01/05	Arma da fuoco	N° 20 capi ogni 10 ettari	Una persona ogni 15 ettari	Territorio a caccia programmata e Zone di Ripopolamento e Cattura

PROVINCIA DI PERUGIA

CONTROLLO NUMERICO DELLA PASSERA D'ITALIA *(Passer italiae)* NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Da alcuni anni la Provincia di Perugia effettua interventi di contenimento della Passera d'Italia, specie responsabili di danni soprattutto a colture cerealicole e girasoli.
Gli interventi di contenimento effettuati gli anni precedenti hanno riscosso l'approvazione del mondo agricolo (singoli coltivatori, associazioni, consorzi di tutela, ecc.) che vi hanno riscontrato un effetto positivo per la salvaguardia di coltivazioni a rischio.

Presenza della Passera d'Italia nel territorio provinciale

La Passera d'Italia e' comunissima e diffusa in tutto il territorio regionale, come risulta dall'Atlante Ornitologico dell'Umbria (1997).
Come del resto in tutto il suo areale, vive a stretto contatto con l'uomo negli ambienti urbani e suburbani e nelle aree agricole. La presenza della specie, non sembra condizionata dal fattore altitudinale. Per nidificare, sfrutta in genere i buchi e le nicchie di muri e tetti, ma anche siti piu' naturali come pareti rocciose ed argillose a breve distanza dall'abitato.
La distribuzione della Passera d'Italia d'inverno, coincide in pieno con quella estiva, e anche gli ambienti frequentati sono gli stessi. Al di fuori dei mesi riproduttivi, la specie si riunisce in gruppi composti anche da un centinaio di individui, che "battono" le campagne coltivate alla ricerca di cibo.
Con la maturazione delle coltivazioni di cereali e il successivo periodo della semina di cereali autunno-vernini, inizia una fase critica per il mondo agricolo, in quanto iniziano a manifestarsi danni diffusi.

Interventi di prevenzione messi in atto

La Provincia di Perugia si è interessata dell'acquisto di dispositivi di prevenzione per i danni (apparecchi sonori di allarme, palloni "predator", bande colorate ecc.) prima in proprio, poi tramite apposite convenzioni con gli ATC a cui si rivolgono direttamente i coltivatori ed i proprietari.

Consistenza e distribuzione della popolazione

Ai fini del monitoraggio della popolazione svernante e nidificante, a cura dell'Osservatorio Faunistico Regionale, per quattro inverni (dal dicembre 1999 - gennaio 2000 al dicembre 2003 - gennaio 2004) e quattro stagioni riproduttive (dal maggio - giugno 2000 al maggio - giugno 2004) è stata condotta un'indagine basata sulla copertura, in ogni sessione, di oltre 1000 stazioni di rilevamento distribuite nel territorio provinciale di Perugia.
La localizzazione delle stazioni è stata ottenuta mediante il seguente schema di campionamento: in ciascuna cella UTM di 10 Km di lato, sono stati individuati dei percorsi tracciati lungo strade secondarie e scelti in modo tale da attraversare almeno le tipologie ambientali piu' rappresentate nell'unità geografica considerata. Le stazioni sono state posizionate lungo tali percorsi ad intervalli fissi di 1 Km, in ragione di 20 per ogni cella.
La localizzazione dei punti di rilevamento è rimasta per lo più invariata di stagione in stagione. In ciascuna delle stazioni è stato effettuato un rilevamento della durata di 8' in inverno e 10' durante il periodo riproduttivo, nel corso del quale sono stati annotati tutti gli

PROVINCIA DI PERUGIA

individui contattati (osservazione ed ascolto).
Dall'elaborazione dei dati disponibili (cioè fino all'ultimo inverno, dicembre 2003 - gennaio 2004) risulta:

- un andamento complessivo pressoché costante della frequenza della specie in tutto il territorio provinciale (rapporto percentuale fra il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza ed il n° complessivo delle stazioni effettuate), con una distribuzione di poco più ampia in periodo riproduttivo rispetto a quello invernale;
- un andamento costante dell'indice di abbondanza (rapporto fra il n° complessivo dei contatti ottenuti con il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza) in periodo riproduttivo, mentre in inverno un picco di presenze in quello 2001 - 2002 ed un calo in quelli successivi.

Valutazione dei danni

Non è possibile una quantificazione precisa dei danni attribuibili alla Passera d'Italia nel territorio a caccia programmata provinciale, in quanto non rientra fra le specie risarcibili ai sensi della Legge Regionale 23/96: il risarcimento è previsto solo all'interno degli ambiti protetti (Oasi, ZRC, ecc.).
Molti agricoltori contattano il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica per informarsi sulle modalità di denuncia del danno e poi rinunciano a sporgerla sapendo che comunque non saranno risarciti: in questo modo, purtroppo, non si ottengono dati sulla distribuzione, estensione ed intensità degli episodi di danneggiamento.
I danni provocati alle coltivazioni da questa specie, sono rilevabili soltanto da tecnici esperti, in quanto poco visibili e a carico dei soli semi dei cereali, senza coinvolgere l'intera pianta o il terreno.
Le segnalazioni di danni pervenute per l'anno 2003 (in territorio libero, attribuite insieme allo storno) sono riferite a vigneti: attualmente stanno pervenendo al Servizio Programmazione e Gestione Faunistica richieste di intervento da aziende agricole che esprimo timori soprattutto per le coltivazioni cerealicole.

Prelievo effettuato negli anni precedenti

Nel corso delle stagioni venatorie precedenti sono stati prelevati i seguenti quantitativi (dati estrapolati dai tesserini riconsegnati):

stagione venatoria	n° capi abbattuti
2002/2003	**116.787**
2003/2004	**90.915**

Tenendo conto di quanto emerge dalla relazione di cui sopra e in riferimento alle ipotesi previste dall'art 9, comma I, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, si ritiene di proporre quale periodo di prelievo dal 5 settembre al 31 gennaio 2005.

Il Tecnico incaricato
Dott. Luca Convito

PROVINCIA DI PERUGIA

Cer_DSIAL_2004007706.txt

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,
DA: Dirigente PALAZZETTI BRUNO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

Nazionalità = IT
Organizzazione = Provincia di Perugia
A:
Dirigente PALAZZETTI BRUNO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
E-mail = bruno.palazzetti@provincia.perugia.it

GENERANDO LA SEGUENTE IMPRONTA:

1102051849010322451185243595679261781961523872681 52



Copia autentica in conformità all'originale, conservato in formato elettronico presso la sede della Provincia di Perugia, firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia consta di 18. fogli, compreso il presente, e viene rilasciata per gli usi dalla legge consentiti.

Perugia li 03/09/2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
Avv. BRUNO PALAZZETTI

PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 50775

Deliberazione n. 438 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE PASSERA D'ITALIA STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

COZZARI GIULIO	*Presidente*	*presente*
GIOVAGNOLA PALMIRO	*Vice Presidente*	*presente*
ANTONINI PONTI NERINA	*Assessore*	*presente*
NERI PIER LUIGI	*Assessore*	*presente*
MORICONI GIOVANNI	*Assessore*	*presente*
TINTI DONATELLO	*Assessore*	*presente*
BUCONI MASSIMO	*Assessore*	*presente*
FIORITI RICCARDO	*Assessore*	*presente*
GRANOCCHIA GIULIANO	*Assessore*	*presente*

PRESIDENTE: GIULIO COZZARI

RELATORE: MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA: LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE: ALFONSO GENTILI

Prot. n. 50775

Deliberazione n. 438 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE PASSERA D'ITALIA STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

- l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;
- la Legge n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con la Legge Regionale n. 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità per le Province di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie passero con riferimento alle ipotesi previste dall' art. 9 comma 1 lettera A della Direttiva 79/409/CEE e con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CHE pervengono a questa Amministrazione numerose e pressanti richieste da parte degli agricoltori e dei loro rappresentanti di categoria, per contenere e limitare al massimo i danni provocati alle colture agrarie dalla specie passero;

CHE nel periodo di passo invernale del contingente della citata specie, proveniente dall'areale europeo si insedia per lo svernamento nella nostra Regione, provocando un sensibile aumento dei danni alle colture agricole autunnali (oliveti e vigneti);

CHE alla luce dell'indagine effettuata dal personale dipendente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, la presenza delle stesse è da ritenersi preoccupante per l'economia degli operatori agricoli locali;

CHE la legge regionale n. 23/96 riguardante il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, non prevede il risarcimento dei danni causati dalla specie sopra citata, nel territorio sottoposto a regime di caccia programmata;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie passero il personale tecnico dell' Ufficio monitoraggio e tutela della fauna selvatica del Servizio Programmazione e gestione faunistica ha provveduto a redigere una particolareggiata relazione tecnica, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO delle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

CONSIDERATO, quanto sopra esposto e ritenuto che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo della specie passero ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera A della direttiva 79/409/CEE;

CHE nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità della specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 34 capi della specie passero per ogni cacciatore e per il periodo che va dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005;

CHE detto prelievo in deroga possa essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- il periodo più idoneo per i prelievi è quello compreso tra il 5 settembre ~~2004 ed il 31 gennaio 2005;~~
- l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
- al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel

rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;

- nella scheda di rilevamento dell'attività svolta il titolare al termine della giornata venatoria deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'A.T.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
- la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art.31 della legge 157/92;
- per la distribuzione delle autorizzazioni ci si avvarrà, giusta Deliberazione di G.P. n. 418 del 02.08.2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;
- le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

a) dai cacciatori alle Associazioni Venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro 30 giorni dal termine del periodo di prelievo;

b) dalle Associazioni Venatorie alla Provincia entro il 31 marzo 2005;

- entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

PRESO ATTO, inoltre, che, come prevede la citata Legge Regionale che ha modificato la Legge Regionale 14/94, per poter attuare il prelievo in deroga delle specie previste nella citata normativa è necessario che la relativa relazione tecnica venga inviata, al fine di acquisire un parere in merito, o all'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica o agli istituti riconosciuti a livello regionale tra cui figura anche l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.267/2000;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di acquisire il parere tecnico da parte dell' Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, inviando allo stesso la relazione tecnica sulla specie passero in premessa citata;

2. di disporre che con successivi atti si provveda a redigere, sulla base del parere espresso, un piano di prelievo in deroga della specie passero che tenga conto dei criteri in premessa riportati;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

LA GIUNTA

inoltre, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi con successiva votazione

DELIBERA

di dare al presente atto immediata esecutività.

PRESIDENTE F.TO GIULIO COZZARI

RELATORE F.TO MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA F.TO LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE F.TO ALFONSO GENTILI

Allegato alla deliberazione di G.P. n. 438 del 09/08/2004

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409

SCHEDA DI PREVISIONE

(da inviare all'Osservatorio Regionale degli *habitat* naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/94 e riconosciuto con L.R. 32/2002)

Regione: **UMBRIA**

Specie: **PASSERA D'ITALIA**

Provincia: **PERUGIA**

Nome scientifico: ***Passer italiae***

motivazione dell'intervento	periodo d'intervento		mezzi di cattura e/o abbattimento proposti	numero di esemplari da prelevare	numero di persone abilitate al prelievo	istituti di gestione interessati
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
☐ Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque	05/09/04	31/01/05	Arma da fuoco	N° 20 capi ogni 10 ettari	Una persona ogni 15 ettari	Territorio a caccia programmata e Zone di Ripopolamento e Cattura

CONTROLLO NUMERICO DELLA PASSERA D'ITALIA *(Passer italiae)* NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Da alcuni anni la Provincia di Perugia effettua interventi di contenimento della Passera d'Italia, specie responsabili di danni soprattutto a colture cerealicole e girasoli.
Gli interventi di contenimento effettuati gli anni precedenti hanno riscosso l'approvazione del mondo agricolo (singoli coltivatori, associazioni, consorzi di tutela, ecc.) che vi hanno riscontrato un effetto positivo per la salvaguardia di coltivazioni a rischio.

Presenza della Passera d'Italia nel territorio provinciale

La Passera d'Italia e' comunissima e diffusa in tutto il territorio regionale, come risulta dall'Atlante Ornitologico dell'Umbria (1997).
Come del resto in tutto il suo areale, vive a stretto contatto con l'uomo negli ambienti urbani e suburbani e nelle aree agricole. La presenza della specie, non sembra condizionata dal fattore altitudinale. Per nidificare, sfrutta in genere i buchi e le nicchie di muri e tetti, ma anche siti piu' naturali come pareti rocciose ed argillose a breve distanza dall'abitato.
La distribuzione della Passera d'Italia d'inverno, coincide in pieno con quella estiva, e anche gli ambienti frequentati sono gli stessi. Al di fuori dei mesi riproduttivi, la specie si riunisce in gruppi composti anche da un centinaio di individui, che "battono" le campagne coltivate alla ricerca di cibo.
Con la maturazione delle coltivazioni di cereali e il successivo periodo della semina di cereali autunno-vernini, inizia una fase critica per il mondo agricolo, in quanto iniziano a manifestarsi danni diffusi.

Interventi di prevenzione messi in atto

La Provincia di Perugia si è interessata dell'acquisto di dispositivi di prevenzione per i danni (apparecchi sonori di allarme, palloni "predator", bande colorate ecc.) prima in proprio, poi tramite apposite convenzioni con gli ATC a cui si rivolgono direttamente i coltivatori ed i proprietari.

Consistenza e distribuzione della popolazione

Ai fini del monitoraggio della popolazione svernante e nidificante, a cura dell'Osservatorio Faunistico Regionale, per quattro inverni (dal dicembre 1999 - gennaio 2000 al dicembre 2003 - gennaio 2004) e quattro stagioni riproduttive (dal maggio - giugno 2000 al maggio - giugno 2004) è stata condotta un'indagine basata sulla copertura, in ogni sessione, di oltre 1000 stazioni di rilevamento distribuite nel territorio provinciale di Perugia.
La localizzazione delle stazioni è stata ottenuta mediante il seguente schema di campionamento: in ciascuna cella UTM di 10 Km di lato, sono stati individuati dei percorsi tracciati lungo strade secondarie e scelti in modo tale da attraversare almeno le tipologie ambientali piu' rappresentate nell'unità geografica considerata. Le stazioni sono state posizionate lungo tali percorsi ad intervalli fissi di 1 Km, in ragione di 20 per ogni cella.
La localizzazione dei punti di rilevamento è rimasta per lo più invariata di stagione in stagione. In ciascuna delle stazioni è stato effettuato un rilevamento della durata di 8' in inverno e 10' durante il periodo riproduttivo, nel corso del quale sono stati annotati tutti gli

individui contattati (osservazione ed ascolto).
Dall'elaborazione dei dati disponibili (cioè fino all'ultimo inverno, dicembre 2003 - gennaio 2004) risulta:

- un andamento complessivo pressoché costante della frequenza della specie in tutto il territorio provinciale (rapporto percentuale fra il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza ed il n° complessivo delle stazioni effettuate), con una distribuzione di poco più ampia in periodo riproduttivo rispetto a quello invernale;
- un andamento costante dell'indice di abbondanza (rapporto fra il n° complessivo dei contatti ottenuti con il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza) in periodo riproduttivo, mentre in inverno un picco di presenze in quello 2001 - 2002 ed un calo in quelli successivi.

Valutazione dei danni

Non è possibile una quantificazione precisa dei danni attribuibili alla Passera d'Italia nel territorio a caccia programmata provinciale, in quanto non rientra fra le specie risarcibili ai sensi della Legge Regionale 23/96: il risarcimento è previsto solo all'interno degli ambiti protetti (Oasi, ZRC, ecc.).
Molti agricoltori contattano il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica per informarsi sulle modalità di denuncia del danno e poi rinunciano a sporgerla sapendo che comunque non saranno risarciti: in questo modo, purtroppo, non si ottengono dati sulla distribuzione, estensione ed intensità degli episodi di danneggiamento.
I danni provocati alle coltivazioni da questa specie, sono rilevabili soltanto da tecnici esperti, in quanto poco visibili e a carico dei soli semi dei cereali, senza coinvolgere l'intera pianta o il terreno.
Le segnalazioni di danni pervenute per l'anno 2003 (in territorio libero, attribuite insieme allo storno) sono riferite a vigneti: attualmente stanno pervenendo al Servizio Programmazione e Gestione Faunistica richieste di intervento da aziende agricole che esprimo timori soprattutto per le coltivazioni cerealicole.

Prelievo effettuato negli anni precedenti

Nel corso delle stagioni venatorie precedenti sono stati prelevati i seguenti quantitativi (dati estrapolati dai tesserini riconsegnati):

stagione venatoria	n° capi abbattuti
2002/2003	**116.787**
2003/2004	**90.915**

Tenendo conto di quanto emerge dalla relazione di cui sopra e in riferimento alle ipotesi previste dall'art 9, comma I, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, si ritiene di proporre quale periodo di prelievo dal 5 settembre al 31 gennaio 2005.

Il Tecnico incaricato
Dott. Luca Convito

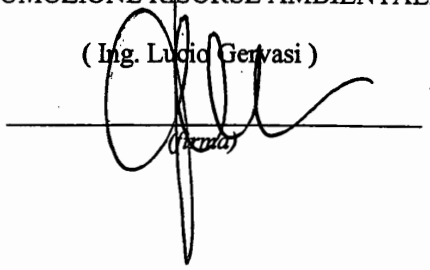
Copia conforme all'originale conservato presso la sede della Provincia di Perugia. La copia è rilasciata per uso amministrativo e si compone di n. 9 fogli.

Perugia 16.08.2004

IL DIRETTORE DELL'AREA

PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

(Ing. Lucio Gervasi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 309

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia il 16/08/2004 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Perugia 16 Agosto 2004

Il Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e pertanto è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfonso Gentili

Perugia 17.08.2004

Delibera n. 438 del 09.08.04

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 16.08.2004 al 31.08.2004 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

IL Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale
Dr.ssa Ornella Lancia

PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 50766

Deliberazione n. 441 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

COZZARI GIULIO	*Presidente*	*presente*
GIOVAGNOLA PALMIRO	*Vice Presidente*	*presente*
ANTONINI PONTI NERINA	*Assessore*	*presente*
NERI PIER LUIGI	*Assessore*	*presente*
MORICONI GIOVANNI	*Assessore*	*presente*
TINTI DONATELLO	*Assessore*	*presente*
BUCONI MASSIMO	*Assessore*	*presente*
FIORITI RICCARDO	*Assessore*	*presente*
GRANOCCHIA GIULIANO	*Assessore*	*presente*

PRESIDENTE: GIULIO COZZARI

RELATORE: MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA: LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE: ALFONSO GENTILI

Prot. n. 50766

Deliberazione n. 441 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

- l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;
- la Legge n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 ~~prevede che tale sistema di deroga non può~~ avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con la Legge Regionale n. 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità per le Province di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie storno con riferimento alle ipotesi previste dall' art. 9 comma 1 lettera A della Direttiva 79/409/CEE e con i

mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CHE pervengono a questa Amministrazione numerose e pressanti richieste da parte degli agricoltori e dei loro rappresentanti di categoria, per contenere e limitare al massimo i danni provocati alle colture agrarie dalla specie Storno;

CHE nel periodo di passo invernale del contingente della citata specie, proveniente dall'areale europeo si insedia per lo svernamento nella nostra Regione, provocando un sensibile aumento dei danni alle colture agricole autunnali (oliveti e vigneti);

CHE alla luce dell'indagine effettuata dal personale dipendente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, la presenza delle stesse è da ritenersi preoccupante per l'economia degli operatori agricoli locali;

CHE la legge regionale n. 23/96 riguardante il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, non prevede il risarcimento dei danni causati dalle specie sopra citate, nel territorio sottoposto a regime di caccia programmata;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie storno il personale tecnico dell' Ufficio monitoraggio e tutela della fauna selvatica del Servizio Programmazione e gestione faunistica ha provveduto a redigere una particolareggiata relazione tecnica, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO delle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

CONSIDERATO, quanto sopra esposto e ritenuto che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo della specie storno ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera A della direttiva 79/409/CEE;

CHE nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità della specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 34 capi della specie storno per ogni cacciatore e per il periodo che va dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005;

CHE detto prelievo in deroga possa essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- ~~il periodo più idoneo per i prelievi è quello~~ compreso tra il 5 settembre 2004 ed il 31 gennaio 2005;
- l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
- al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di

una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;

- nella scheda di rilevamento dell'attività svolta il titolare al termine della giornata venatoria deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'A.T.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
- la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art.31 della legge 157/92;
- per la distribuzione delle autorizzazioni ci si avvarrà, giusta Deliberazione di G.P. n. 418 del 02.08.2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;
- le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

a) dai cacciatori alle Associazioni Venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro 30 giorni dal termine del periodo di prelievo;

b) dalle Associazioni Venatorie alla Provincia entro il 31 marzo 2005;

- entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

PRESO ATTO, inoltre, che, come prevede la citata Legge Regionale che ha modificato la Legge Regionale 14/94, per poter attuare il prelievo in deroga delle specie previste nella citata normativa è necessario che la relativa relazione tecnica venga inviata, al fine di acquisire un parere in merito, o all'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica o agli istituti riconosciuti a livello regionale tra cui figura anche l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.267/2000;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di acquisire il parere tecnico da parte dell' Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, inviando allo stesso la relazione tecnica sulla specie storno in premessa citata;

2. di disporre che con successivi atti si provveda a redigere, sulla base del parere espresso, un piano di prelievo in deroga della specie storno che tenga conto dei criteri in premessa riportati;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

LA GIUNTA

inoltre, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi con successiva votazione

DELIBERA

di dare al presente atto immediata esecutività.

PRESIDENTE F.TO GIULIO COZZARI

RELATORE F.TO MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA F.TO LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE F.TO ALFONSO GENTILI

Allegato alla Deliberazione di G.P. n. 441 del 09/08/2004

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409

SCHEDA DI PREVISIONE

(da inviare all'Osservatorio Regionale degli *habitat* naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/94 e riconosciuto con L.R. 32/2002)

Regione: **UMBRIA**

Specie: **STORNO**

Provincia: **PERUGIA**

Nome scientifico: ***Sturnus vulgaris***

motivazione dell'intervento	periodo d'intervento		mezzi di cattura e/o abbattimento proposti	numero di esemplari da prelevare	numero di persone abilitate al prelievo	istituti di gestione interessati
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
☐ Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque	05/09/04	31/01/05	Arma da fuoco	N° 20 capi ogni 10 ettari	Una persona ogni 15 ettari	Territorio a caccia programmata e Zone di Ripopolamento e Cattura

CONTROLLO NUMERICO DELLO STORNO *(Sturnus vulgaris)* NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Da alcuni anni la Provincia di Perugia effettua interventi di contenimento dello Storno, specie responsabili di danni a vigneti, oliveti, frutteti specializzati e coltivazioni biologiche specializzate.
Gli interventi di contenimento effettuati gli anni precedenti hanno riscosso l'approvazione del mondo agricolo (singoli coltivatori, associazioni, consorzi di tutela, ecc.) che vi hanno riscontrato un effetto positivo per la salvaguardia di coltivazioni (anche di particolare pregio) a rischio.
Come noto, da più di 30 anni in Italia centromeridionale, l'ampliamento dell'areale e l'aumento demografico, ha determinato un fenomeno di colonizzazione che ha interessato quasi completamente le campagne ed anche diversi centri urbani della Provincia di Perugia ripercuotendosi sulle coltivazioni dove si alimentano.

Presenza dello Storno nel territorio provinciale

Lo Storno è una specie ad altissima adattabilità che, negli ultimi venti anni, ha ampliato il suo areale di nidificazione fino ad interessare attualmente sia la fascia planiziale che i rilievi collinari e montani della Regione, come risulta dall'Atlante Ornitologico dell'Umbria (1997).
E' una specie gregaria e nidifica in colonie anche nunerose, mentre sono frequenti nidi di coppie isolate.
Il periodo riproduttivo inizia a metà aprile e il nido viene costruito su alberi, rocce, dirupi, anfratti, tetti di case coloniche, di chiese e tetti di citta', effettua una o due nidiate l'anno, deponendo 5-6 uova a covata.
Lo Storno è onnivoro, si ciba di frutti, semi, erbe, spazzatura, invertebrati ecc. La scarsa specializzazione e l'amplo spettro alimentare gli consente di colonizzare i piu' svariati ambienti, con l'un unico limite che in Umbria pare costituito dall'altitudine superiore ai 1.000 m s.l.m.
In Umbria, alla fine del 1800 era noto solo come migratore, di passo in novembre e marzo; nella Zona del Trasimeno (Moltoni 1962) veniva segnalata la presenza esclusivamente in periodo di migrazione e in inverno. Le prime notizie sulla nidificazione, risalgono agli inizi degli anni '80, nel territorio dell'Alto Tevere Umbro e nello Spoletino.
Dal 1990, nonostante la specie fosse inserita tra quelle cacciabili, ha avuto una veloce espansione dell'areale di nidificazione, fino a risultare nidificante in quasi tutto il territorio provinciale. La successiva esclusione della specie dall'elenco di quelle cacciabili, ha favorito l'espansione del contingente nidificante, mentre quello migratorio manifesta la sua azione negativa sulle coltivazioni agricole, con un maggiore impatto su vigneti ed oliveti.

Interventi di prevenzione messi in atto

La Provincia di Perugia si è interessata dell'acquisto di dispositivi di prevenzione per i danni (apparecchi sonori di allarme, palloni "predator", bande colorate ecc.) prima in proprio, poi tramite apposite convenzioni con gli ATC a cui si rivolgono direttamente i coltivatori ed i proprietari.

Consistenza e distribuzione della popolazione

Ai fini del monitoraggio della popolazione svernante e nidificante, a cura dell'Osservatorio Faunistico Regionale, per quattro inverni (dal dicembre 1999 - gennaio 2000 al dicembre 2003 - gennaio 2004) e quattro stagioni riproduttive (dal maggio - giugno 2000 al maggio - giugno 2004) è stata condotta un'indagine basata sulla copertura, in ogni sessione, di oltre 1000 stazioni di rilevamento distribuite nel territorio provinciale di Perugia.
La localizzazione delle stazioni è stata ottenuta mediante il seguente schema di campionamento: in ciascuna cella UTM di 10 Km di lato, sono stati individuati dei percorsi tracciati lungo strade secondarie e scelti in modo tale da attraversare almeno le tipologie ambientali più rappresentate nell'unità geografica considerata. Le stazioni sono state posizionate lungo tali percorsi ad intervalli fissi di 1 Km, in ragione di 20 per ogni cella.
La localizzazione dei punti di rilevamento è rimasta per lo più invariata di stagione in stagione. In ciascuna delle stazioni è stato effettuato un rilevamento della durata di 8' in inverno e 10' durante il periodo riproduttivo, nel corso del quale sono stati annotati tutti gli individui contattati (osservazione ed ascolto).
Dall'elaborazione dei dati disponibili (cioè fino all'ultimo inverno, dicembre 2003 - gennaio 2004) risulta:

- un andamento complessivo pressoché costante della frequenza della specie in tutto il territorio provinciale (rapporto percentuale fra il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza ed il n° complessivo delle stazioni effettuate), con una distribuzione più ampia in periodo riproduttivo rispetto a quello invernale;
- un andamento leggermente crescente dell'indice di abbondanza (rapporto fra il n° complessivo dei contatti ottenuti con il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza) in periodo riproduttivo, mentre in inverno un picco di presenze in quello 2002 - 2003 ed un calo in quello 2003 - 2004.

Valutazione dei danni

Non è possibile una quantificazione precisa dei danni attribuibili allo Storno nel territorio a caccia programmata provinciale, in quanto non rientra fra le specie risarcibili ai sensi della Legge Regionale 23/96: il risarcimento è previsto solo all'interno degli ambiti protetti (Oasi, ZRC, ecc.). Molti agricoltori contattano il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica per informarsi sulle modalità di denuncia del danno e poi rinunciano a sporgerla sapendo che comunque non saranno risarciti: in questo modo, purtroppo, non si ottengono dati sulla distribuzione, estensione ed intensità degli episodi di danneggiamento. Le poche segnalazioni pervenute per l'anno 2003 (11 fra territorio libero e protetto, attribuite a volte anche ad altre specie insieme allo storno) sono riferite per lo più a vigneti in fase di maturazione, per un totale di circa 3000,00 €. Attualmente le maggiori richieste di intervento provengono proprio da produttori viticoli, che esprimo timori per la ormai prossima stagione di raccolta, mentre nel caso dell'olivicoltura le possibilità di danni possono arrivare fino a dicembre.

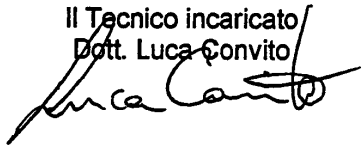
Prelievo effettuato negli anni precedenti:

Nel corso delle stagioni venatorie precedenti sono stati prelevati i seguenti quantitativi (dati estrapolati dai tesserini riconsegnati):

stagione venatoria	n° capi abbattuti
2002/2003	**186.918**
2003/2004	**125.410**

Tenendo conto di quanto emerge dalla relazione di cui sopra e in riferimento alle ipotesi previste dall'art 9, comma I, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, si ritiene di proporre quale periodo di prelievo dal 5 settembre al 31 gennaio 2005.

Il Tecnico incaricato
Dott. Luca Convito



Copia conforme all'originale conservato presso la sede della Provincia di Perugia. La copia è rilasciata per uso amministrativo e si compone di n. 9 fogli.

Perugia 16.08.2004

IL DIRETTORE DELL'AREA

PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

(Ing. Lucio Gervasi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 309

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia il 16/08/2004 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Perugia 16 Agosto 2004

Il Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e pertanto è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfonso Gentili

Perugia 17.08.2004

Delibera n. 441 del 09.08.04

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 16.08.2004 al 31.08.2004 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

IL Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale
Dr.ssa Ornella Lancia